



***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
D.Lgs. n. 231/01***

Approvato dall'Amministratore Unico in data 6/7/2026

Sommario

SEZIONE PRIMA	3
SEZIONE SECONDA.....	19
SEZIONE TERZA	32
SEZIONE QUARTA.....	50
SEZIONE QUINTA.....	64
PARTE SPECIALE	72
PARTE SPECIALE “A”	75
PARTE SPECIALE “B”	105
PARTE SPECIALE “C”	124
PARTE SPECIALE “E”	145

SEZIONE PRIMA

* * *

Parte generale

1. Definizioni

Attività sensibile: attività nello svolgimento della quale, in rapporto alle fattispecie di “Reati Presupposto” è teoricamente possibile, da parte di persone appartenenti all’organizzazione della Società, la commissione di un Reato rientrante in tali fattispecie;

Destinatari del Modello: i soggetti individuati al paragrafo 3 del presente Modello, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso previste;

Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Linee Guida: le Linee guida predisposte da ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) per la predisposizione dei Modelli;

Modello: il Modello di organizzazione, gestione e controllo descritto nel presente documento ed i relativi Allegati;

OdV: Organismo di Vigilanza - l’organismo previsto dal paragrafo 6 del presente Modello;

Reati Presupposto: i reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.;

Soggetti apicali: coloro che sono dotati di un potere autonomo nonché di assumere decisioni in nome e per conto dell’ente;

Soggetti sottoposti ad altrui direzione: coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali.

2. Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di seguito anche solo Decreto, introduce nell'ordinamento italiano un nuovo regime di "responsabilità" a carico degli enti derivante dalla commissione, o tentata commissione, di determinate fattispecie di reato, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi. La "responsabilità amministrativa" prevista dal decreto consente, come si vedrà meglio *infra*, di colpire il patrimonio degli enti, e di conseguenza l'interesse economico dei soci, (direttamente tramite sanzioni pecuniarie, o indirettamente tramite, ad es., l'interdizione dall'esercizio dell'attività) che hanno tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati, cosiddetti "reati presupposto", da parte delle persone fisiche che rappresentano l'ente o che operano per l'ente.

Il Decreto, quindi, aggiunge all'interno del panorama normativo nazionale la responsabilità diretta delle aziende affiancandosi - e non sostituendosi - a quella delle persone fisiche che hanno materialmente commesso il reato.

3. Destinatari

Sono destinatari (di seguito i "**Destinatari**") del presente Modello e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

-
- coloro che svolgono, anche solo in via di fatto, funzioni di amministrazione, direzione, gestione o controllo all'interno della Società, ovvero di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale (cosiddetti soggetti apicali);
 - i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);
 - coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino di fatto attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati da cui può derivare la responsabilità della Società, non soltanto l'amministratore di fatto (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell'amministratore), ma anche, ad esempio, la presenza di un socio azionista di maggioranza, che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale ed il compimento di determinate operazioni comunque agendo, attraverso qualsiasi forma idonea di controllo, sulla gestione concreta della società;
 - coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, o temporaneo, o interinale (collaboratori a progetto, agenti, rappresentanti, etc.)

-
- coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (consulenti, periti, etc);
 - i fornitori e i *partners* (anche se in forma di associazione temporanea di imprese, nonché di *joint-venture*) che operano con

la Società nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili.

Al momento della stipula di contratti, ovvero di accordi, con terze parti, la Società informa i propri interlocutori dell'esistenza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, chiedendo altresì l'osservanza dei principi contenuti all'interno del medesimo Codice Etico e Modello, alla luce dei dettami di cui al Decreto.

I contratti di nuova stipula, che regolano i rapporti con soggetti terzi, devono, in ogni caso, prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e dei principi del presente Modello e delle relative procedure.

Relativamente ai contratti in essere, stipulati dalla Società con terze parti, ovvero con qualsiasi altro Destinatario, la CIP Srl invia apposita comunicazione formale in cui, oltre ad indicare l'avvenuta adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico, richiedendo una espressa dichiarazione di presa visione ed accettazione dei suddetti documenti.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare, con la diligenza massima, le disposizioni contenute nel presente Modello ivi comprese le relative procedure.

4. La responsabilità amministrativa delle società

4.1 Il regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti

Il Legislatore, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 ha emanato il Decreto Legislativo 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, adeguando in tal modo la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva da tempo aderito. In particolare alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri, alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Con tale disciplina è stato introdotto per la prima volta in Italia un sistema di responsabilità amministrativa, accertabile in sede penale, degli enti per alcune fattispecie di reato commesse *“nell'interesse o a vantaggio”* degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente medesimo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche solo di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti apicali) e da persone sottoposte alla direzione e/o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti soggetti sottoposti ad altrui direzione).

Il Decreto esclude la responsabilità dell'ente nel caso in cui il soggetto apicale, ovvero il sottoposto ad altrui direzione, abbia agito nel proprio

esclusivo interesse o in quello di soggetti terzi rispetto all'ente.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Le fattispecie di Reato Presupposto rilevanti ai sensi del Decreto e che, pertanto, alla luce di una analisi dei rischi effettuata dall'OdV, possono comportare una responsabilità della Società, sono comprese nelle categorie individuate nella arte speciale del Modello.

Con riferimento alle **sanzioni** che possono essere comminate all'ente ritenuto responsabile di uno dei Reati Presupposto, l'art. 9, co. 1, del Decreto individua le seguenti:

- **sanzione pecuniaria** (da € 10.329,00 a € 1.549.371,00), consistente nella condanna al pagamento di una somma di denaro quantificata in base alla gravità del reato, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze e/o per prevenire la commissione di altri illeciti.

Il Giudice terrà conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente e dello scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. In caso di condanna dell'ente, la sanzione pecuniaria sarà sempre applicata.

La sanzione pecuniaria è ridotta, a norma dell'art. 12 del Decreto, nel caso in cui:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo (art. 12, co. 1);

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, o se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado:

i) l'Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque

efficacemente adoperato in tal senso (art. 12, co. 2, *lett. a*)

ii) è stato adottato e reso operativo un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (art. 12, co. 2 *lett. b*).

• **sanzioni interdittive**; nel dettaglio quelle previste dal Decreto sono:

- a) l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare propri beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono comminate, congiuntamente a quelle pecuniarie, solo se espressamente previste dal Decreto stesso per la fattispecie di Reato Presupposto in concreto considerata.

Il Decreto prevede che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice procedente, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

-
- l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

La durata delle sanzioni interdittive è normalmente temporanea, da determinarsi in un intervallo compreso tra tre mesi e due anni. Solo in casi particolarmente gravi, alcune sanzioni possono essere disposte in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero procedente, qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza circa la responsabilità dell'ente e vi siano, inoltre, fondati e specifici elementi tali da fare ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già perpetrato;

- **confisca**, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente;

- **pubblicazione della sentenza di condanna**, quale sanzione accessoria alla sanzione interdittiva, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella Sentenza di condanna nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

La responsabilità dell'ente permane anche se il reato assume la forma del solo tentativo, salvo una riduzione – in questi casi – delle sanzioni a norma dell'art. 26 del Decreto.

I reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, la Società può essere chiamata a

rispondere in Italia in relazione a reati – rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – commessi all'estero per conto o nell'interesse della stessa.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p., in tema di applicabilità della legge italiana per i reati commessi all'estero.

Sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

5. Condizione esimente della responsabilità amministrativa

La sussistenza del requisito soggettivo dell'illecito, rilevante ai sensi del Decreto (ovvero che l'autore del Reato Presupposto sia un soggetto apicale e/o un soggetto allo stesso subordinato), e del requisito oggettivo (ovvero che il Reato Presupposto sia stato commesso nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente), comportano la responsabilità dell'ente.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla

responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio del medesimo da soggetti apicali, da dipendenti e da/per il tramite di un terzo (es. collaboratori).

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati presupposto della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente ("Organismo di Vigilanza", nel seguito anche "Organismo" o "O.d.V."), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il medesimo Modello;
- non vi sia stata omessa e/o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V., dovendo quest'ultimo prestare la dovuta diligenza nello svolgere i propri compiti di vigilanza sulla corretta attuazione del Modello.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, co. 2 e 3, del Decreto, per valere quale esimente, quindi, a norma dell'art. 7, co. 4 della medesima normativa, deve essere:

A) efficace e rispondere alle esigenze di individuare le attività “sensibili” nel cui ambito possano essere commessi i reati presupposto previsti dal Decreto. A tal fine sarà necessario:

- prevedere specifici “protocolli” diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione aziendale, nonché al tipo di attività svolta, si devono prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire, ed eliminare, tempestivamente situazioni di rischio, anche solo potenziale;

B) effettivamente attuato, ovvero il suo contenuto deve trovare applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Il Decreto prevede, sotto questo profilo, la necessità di una verifica e di un aggiornamento periodico del Modello, sia qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, sia nel caso in cui intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della Società, sia, infine, qualora intervengano aggiornamenti normativi in tema di Reati Presupposto.

Il Modello opera, quindi, quale causa di non punibilità dell’ente sia

quando il Reato Presupposto venga commesso da un soggetto apicale, sia quando esso venga commesso da un soggetto subordinato.

Relativamente ai **reati commessi da un soggetto apicale**, tuttavia, l'ente deve dimostrare, oltre al rispetto delle condizioni sopra indicate, anche che il soggetto apicale abbia commesso il reato "*eludendo fraudolentemente*" il Modello, dovendo così provare che lo stesso fosse efficace e che il soggetto in posizione apicale lo abbia violato intenzionalmente, aggirando fraudolentemente le relative procedure.

Relativamente ai **reati commessi da soggetti in posizione subordinata**, invece, l'ente può essere sanzionato solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile "*dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*". L'inosservanza di tali citati obblighi non ricorre se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato, ed efficacemente attuato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Per l'ente, in questo caso, è sufficiente provare di avere adottato ed attuato il Modello, mentre sarà l'Autorità Giudiziaria a dovere provare l'inefficacia dello stesso.

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello, il Decreto richiede:

- una verifica periodica del Modello e, nel caso in cui siano accertate significative violazioni delle prescrizioni imposte dallo stesso, ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente, ovvero ancora intervengano mutamenti legislativi, è necessario procedere ad una sua revisione;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello; a tal fine è necessario introdurre un sistema disciplinare

interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate all'interno del Modello.

6. Le linee guida di Ance.

L'art. 6, co. 3, del Decreto dispone che i Modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Nel marzo 2003 Ance ha approvato, nella sua prima versione, le *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”*, riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il Ministero della Giustizia, con una nota del 20 dicembre 2013, ha giudicato idonee le linee-guida Ance per l'adozione di un Codice di Comportamento delle Imprese finalizzato alla prevenzione dei reati ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, edizione 2013. Le linee-guida Ance sono state sottoposte a revisione, da ultimo nel 2022; la revisione in parola ha integrato il Modello organizzativo con i protocolli relativi alla prevenzione dei nuovi reati presupposto introdotti o modificati dal legislatore a tutto marzo 2022.

La revisione 2022 del Codice di Comportamento ANCE in data 1° aprile 2022 è stata valutata idonea ed adeguata dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni con la lettera Prot. m_dg.DAG.04/04/2022.0074482.U

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Ance prevedono le seguenti fasi progettuali che possono essere così schematizzate:

a) una prima fase consiste nell'identificazione dei rischi (*risk assessment*), ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare i Reati Presupposto di cui al Decreto;

b) una seconda fase consiste nella progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'Ente), idoneo a prevenire i rischi di commissione dei reati identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'Ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto, cioè in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Le componenti rilevanti del sistema di controllo, delineato all'interno delle Linee Guida proposte da Ance sono:

- la previsione di un Codice Etico, all'interno del quale vengono definiti i principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, che definisce la gerarchia delle posizioni aziendali e, soprattutto, le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- le procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo; in questo ambito una particolare efficacia preventiva

riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio;

- un sistema autorizzatorio che attribuisca poteri autorizzativi interni e poteri di firma verso l'esterno assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove ritenuto necessario, l'indicazione di limiti di spesa;
- un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione nel caso dell'insorgere di situazioni di possibili criticità generali e/o di una determinata area aziendale;
- un sistema di informazione e formazione del personale.

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:

- **verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione:** ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale tramite cui si possa procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- **separazione dei compiti** (nessuno può gestire in autonomia un intero processo): il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni per cui, l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere posta sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente e/o controlla

l'operazione;

• **documentazione dei controlli effettuati:** il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di appositi verbali e/o *reports*) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

È opportuno evidenziare come la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Ance non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, deve essere redatto avuto riguardo alla realtà concreta della società cui si riferisce e ben può discostarsi, in taluni specifici punti, dalle Linee Guida (che per loro natura hanno carattere generale) quando ciò sia dovuto alla necessità di garantire maggiormente le esigenze avute di mira dal Decreto. In considerazione di ciò devono essere valutate anche le osservazioni esemplificative contenute nell'appendice delle Linee Guida, nonché la sintetica elencazione degli strumenti di controllo ivi prevista.

Alle riforme ed innovazioni testè indicate vanno aggiunte quelle introdotte nel 2025 e nel 2026 che hanno determinato un ampliamento del catalogo dei reati presupposto.

Nello specifico:

- la legge n. 82 del 6/06/2025, ha introdotto il nuovo art. 25-undecies (delitti contro gli animali) e ha modificato i reati ambientali ex art. 25 undecies;
- il d.lgs. 211 del 30.12.2025 (attuativo della direttiva UE 2024/1226), ha introdotto il nuovo art. 25 octies.2 (violazione delle misure restrittive UE ed ha ridefinito, per questi reati, il

sistema sanzionatorio applicabile all'ente;

- il D.L. 80 del 2025 (cd Decreto sicurezza) ha modificato l'art. 25 quater (terrorismo);
- l. 132 del 2025 (recettiva del Regolamento UE 2024/1689 sull'intelligenza artificiale c.d. AI Act europeo), ha introdotto nuove fattispecie di reato legate all'utilizzo dei sistemi di I.A., nonché nuove aggravanti, che si ripercuotono anche sulla compliance aziendale e sul Modello 231, il quale deve essere idoneo a prevenire anche reati connessi alla intelligenza artificiale o derivanti da malfunzionamenti o bias dei sistemi utilizzati.

SEZIONE SECONDA

* * *

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di C.I.P. SRL

1. Finalità del modello C.I.P SRL

1.1 Premessa: Chi è C.I.P. Srl

La Società è stata costituita con l'obiettivo primario di fornire un supporto globale alle imprese attraverso servizi specifici e personalizzati.

È specializzata nella gestione dei contratti di appalti pubblici e privati, di lavori, servizi e forniture, forniamo assistenza alle pubbliche amministrazioni per la gestione di programmi complessi.

1.2 Il modello di governance di C.I.P. Srl.

La Società è amministrata da un Amministratore Unico. All'Amministratore spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La rappresentanza legale e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio, spetta allo stesso Amministratore.

Il controllo contabile è esercitato da un professionista esterno.

La responsabilità della redazione del bilancio compete all'Amministratore Unico della Società, mentre sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ricade la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. Tale giudizio è il frutto, infatti, della complessa ed articolata attività di revisione contabile, la quale si estrinseca nel compimento di più fasi successive tra le quali, quella conclusiva, consiste proprio nell'emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua attendibilità.

1.3 L'assetto organizzativo di C.I.P. Srl.

L'assetto organizzativo della Società è strutturato come da organigramma enunciato di seguito.

Francesco Lagani: AMMINISTRATORE UNICO RESPONSABILE CICLO ATTIVO CONTATTI CON I CLIENTI CONSULENZA PREVALENTEMENTE GIURIDICA

da cui dipendono, direttamente, tutte le altre funzioni.

Claudia Gambino: RESPONSABILE GESTIONE FLUSSI E TRANSAZIONI FINANZIARIE- CONTATTI CON I CLIENTI ATTIVITA' DI CONSULENZA PREVALENTEMENTE AMMINISTRATIVA- RESPONSABILE SICUREZZA

DEL PERSONALE

Lidia Vescio: RESPONSABILE TRASPARENZA E SANZIONI GESTIONE
SITO INTERNET E PROGETTI SPECIALI;

Annamaria Lagani: SELEZIONE ASSUNZIONE PERSONALE-
RESPONSABILE PRIVACY;

Gianluca Spinelli: RESPONSABILE AREA CONTABILE -
COMMERCIALISTA

Pietro Lagani: RAMO ASSICURAZIONI

Alessandro Arturi: CONSULENZA GIURIDICA

1.4 Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di C.I.P. Srl in generale

In generale, la Società considera la cultura della “legalità” un valore da diffondere al proprio interno, ritenendo che l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo costituisca un valido strumento di sensibilizzazione affinché, nell’espletamento delle proprie attività, siano applicati comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione di qualunque tipo di reato e, in particolare, di quelli contemplati nel Decreto.

C.I.P. Srl ha adottato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *Governance* e con le indicazioni contenute nelle Linee guida di Ance.

Pertanto, lo scopo del Modello è quello di predisporre un sistema strutturato ed organico, costituito da procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo primario la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la mappatura delle “Aree di attività a rischio” e la conseguente proceduralizzazione delle attività prese in considerazione, rendendo tutto il sistema “integrato” anche con i Sistemi qualità certificati (già implementati in ambito aziendale).

Nella predisposizione del Modello C.I.P. Srl, dunque, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti ed ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere come misure di prevenzione dei reati e di controllo sulle aree a rischio.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (**la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio**), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, di reagire tempestivamente nel prevenire ed impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, pertanto, quella di sviluppare la consapevolezza in capo agli Organi Sociali, ai Dipendenti, ai Consulenti ed in generale ai Partner, che operano per conto e/o nell’interesse della Società nell’ambito delle “Aree di attività a rischio” e dei “Processi strumentali e funzionali”, di potere incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni contenute all’interno del Codice Etico e del Modello – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti, non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, C.I.P. Srl intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato di tutti gli stakeholder rispetto alle "Aree di attività a rischio" e dei "Processi strumentali/funzionali" e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

La Società ha stabilito quindi di adottare il Modello di organizzazione, gestione e controllo con lo scopo di:

- promuovere ulteriormente la sensibilizzazione alla gestione corretta e trasparente della Società, al rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica nella conduzione degli affari;
- ribadire come ogni comportamento illecito sia fortemente condannato dalla Società, in quanto contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici dei quali la Società si fa portatrice ed ai quali essa stessa intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire a C.I.P. SRL un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da potere intervenire tempestivamente ove si manifestino situazioni di rischio cosicché da applicare eventuali misure disciplinari previste dallo stesso Modello;
- determinare la consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che la commissione degli illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali in capo all'autore stesso del reato nonché di sanzioni amministrative irrogabili alla Società.

2. Struttura del Modello di C.I.P. Srl

Nella costruzione del modello si è presa in considerazione la concreta attività svolta da C.I.P. Srl relativa alle attività di consulenza di vario genere, volendo la

Società porre in essere la propria azione in un'ottica sempre improntata al rispetto della legislazione vigente, oltre dei diritti dei lavoratori.

Nell'attività di *risk assessment*, propedeutica alla costruzione del MOG, è stata presa in considerazione la documentazione rilevante, messa a disposizione dalla Società; in tal modo sono state individuate le fattispecie rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 di possibile verifica per la Società.

A tal proposito, sono state definite procedure aziendali con i vertici societari, da integrare con quelle preesistenti, idonee ad evitare la commissione di reati presupposto.

Il presente Modello si compone, quindi, di una "Parte Generale" e di singole "Parti Speciali" predisposte per le tipologie di reato-presupposto, ritenute rilevanti e "sensibili" per la società e la sua specifica attività, a seguito dell'attività complessiva di *risk assessment* svolta.

In particolare, nelle Parti Speciali, sono state riportate le tipologie di reato presupposto, identificate nell'ambito di un'attività di mappatura delle "Aree a rischio reato", per le quali è stato ritenuto che C.I.P. Srl possa considerarsi, in via potenziale ed eventuale, esposta al rischio di commissione degli illeciti in considerazione delle attività svolte.

Gli elementi costitutivi del Modello di C.I.P. Srl vengono di seguito riportati:

- individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (c.d. mappatura delle attività sensibili – *risk assessment*);
- previsione di principi di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- procedure operative per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio;
- sistema di controllo di gestione, che evidenzia le situazioni di criticità;

-
- sistema di comunicazione e formazione del personale e dei componenti degli organi sociali, al fine di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni aziendali e delle relative modalità attuative;
 - sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
 - individuazione di un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sulla corretta applicazione ed osservanza del Modello;
 - specifici obblighi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza sui principali fatti aziendali ed in particolare sulle aree ritenute a rischio;
 - specifici obblighi informativi da parte dell'organismo di vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi sociali;
 - criteri di aggiornamento ed adeguamento del Modello.

All'Amministratore Unico della Società, ed in generale agli organi apicali, è demandato il compito di verificare la necessità di integrare ed implementare il presente Modello, mediante apposite delibere, con Parti Speciali relative ad ulteriori tipologie di reato che, per effetto di eventuali mutamenti del quadro societario, ovvero dell'evoluzione normativa, si dovessero rendere necessarie anche su proposta dell'OdV.

2.1 La costruzione del Modello di C.I.P. Srl.

Ai fini della predisposizione del Modello, in coerenza metodologica con quanto proposto dalle Linee Guida di Ance, si è provveduto a:

- **identificare le attività sensibili tramite processo di mappatura delle aree di rischio** nell'ambito di specifiche aree aziendali della Società (*risk assessment*) – conformemente a quanto previsto dall'art. 6 co. 2 lett. a) – ossia quelle attività Potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati presupposto contenuti all'interno del Decreto, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico;

- **identificare i principi etici e le regole comportamentali** volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, ivi compresa l'adozione del Codice Etico;

- **predisporre specifici protocolli/procedure** che individuano adeguati momenti di controllo a prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto, **identificando ed implementando azioni di miglioramento del sistema di controllo esistente** adeguando lo stesso agli scopi perseguiti dal Decreto alla luce ed in considerazione sia delle Linee Guida di Ance, dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi, coerenti con le responsabilità assegnate, prevedendo che siano sempre documentati i controlli;

- prevedere l'**istituzione dell'Organismo di Vigilanza** al quale siano attribuiti specifici compiti di controllo sull'efficace attuazione, effettiva applicazione e corretto funzionamento del Modello (ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) del Decreto), con conseguente suo aggiornamento;

- prevedere la **diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli**

aziendali, includendo tutti i Destinatari nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite, svolgendo attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione del presente Modello;

- prevedere **l'adozione di un idoneo sistema sanzionatorio**, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure e protocolli indicati nel Modello medesimo.

2.2 Principi del Modello di C.I.P. SRL

Secondo il Modello della Società il sistema di organizzazione deve rispettare i requisiti fondamentali di:

- esplicita formalizzazione delle norme comportamentali;
- chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna direzione ed dalle diverse qualifiche e ruoli funzionali;
- precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità.

In particolare vengono perseguiti i seguenti principi generali di controllo interno:

Norme comportamentali

- Esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.

Definizioni di ruoli e responsabilità

-
- La regolamentazione interna deve individuare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli descrivendo, in maniera omogenea, le attività proprie di ciascuna struttura;
 - tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

Procedure e norme interne

- Le attività sensibili devono essere regolamentate in modo coerente e congruo, attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento possano essere identificate le modalità operative di svolgimento delle attività, i relativi controlli e le responsabilità di chi ha in concreto operato;
- deve essere individuato e nominato formalmente un Responsabile per ciascuna attività sensibile, di norma coincidente con il responsabile della funzione organizzativa competente per la gestione dell'attività stessa.

Attività di controllo e tracciabilità:

- Nell'ambito delle procedure devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, periodicità);
- la documentazione afferente le attività sensibili deve essere adeguatamente formalizzata e riportare la data di compilazione, presa visione del documento nonché la firma riconoscibile del

compilatore o del suo responsabile. La stessa, inoltre, deve essere debitamente archiviata. È necessario tutelare la riservatezza dei dati contenuti all'interno dei documenti archiviati ed evitarne danni, deterioramenti e/o smarrimenti;

- deve essere possibile effettuare la ricostruzione della formazione degli atti, lo sviluppo delle operazioni (sia materiali che di registrazione) con evidenza della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- il responsabile dell'attività deve predisporre adeguati *reports* di monitoraggio che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie riscontrate;
- deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici che garantiscano la piena tracciabilità di ogni operazione, ovvero di parte di essa, consentendo di individuare così il soggetto responsabile, nonché chi vi abbia partecipato;
- i documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili, sono archiviati e conservati, a cura della direzione competente, con modalità tali che ne permettano la tracciabilità anche in caso di eventuali modifiche;
- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e

consentito solo ai soggetti autorizzati in base alle norme interne, all'Amministratore Unico, al Sindaco Unico ed all'Organismo di Vigilanza (o ad altri organi di controllo interno).

2.3 Rapporto tra Codice Etico e Modello di CIP Srl

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico, pur presentando lo stesso Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo si rende opportuno precisare che:

- il Codice Etico adottato dalla Società è un documento, suscettibile di applicazione sul piano generale, che racchiude l'insieme di principi di deontologia aziendale, validi anche ai fini della ragionevole prevenzione dei reati di cui al Decreto, che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i destinatari e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello costituisce un insieme di regole, strumenti e procedure, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, se compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

2.4 L'adozione del Modello e le modifiche allo stesso

L'art. 6, co.1, lett. a) del Decreto richiede che il Modello sia un atto di emanazione “*dell'organo dirigente*”. L'adozione dello stesso è dunque di competenza dell'Amministratore Unico, che provvede mediante delibera. Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato e/o integrato con delibera dell'organo sociale competente quando:

- siano intervenute elusioni e/o violazioni delle prescrizioni in esso contenute, tali da dimostrarne l'inefficacia e/o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto;
- siano intervenuti mutamenti significati nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività svolta dalla Società.

Gli aggiornamenti o le modifiche, siano esse di natura formale o sostanziale, possono avvenire su proposta dell'Amministratore Unico, dell'OdV, ovvero su suggerimento dei responsabili delle funzioni aziendali. Tutti i soggetti apicali e sottoposti, nonché i responsabili di funzione, possono sottoporre i propri suggerimenti in forma scritta all'organo amministrativo, oltre che all'OdV, indicando le motivazioni, di ordine operativo e/o legale, sottese alla modifica proposta. Sarà cura dell'OdV inserire all'ordine del giorno tale questione, analizzando così la eventuale proposta di variazione del Modello.

L'OdV, in ogni caso, deve prontamente segnalare all'A.U, in forma scritta, eventuali fatti che evidenzino la necessità di modificare e/o aggiornare il Modello.

L'organo amministrativo, in tal caso, dovrà valutare l'adozione delle delibere ritenute più opportune.

L'attuazione dei principi e delle prescrizioni contenute nel Modello è di competenza, oltre che dell'organo amministrativo della Società, anche delle Direzioni aziendali competenti e di tutti i Destinatari.

L'OdV è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle procedure operative e dei suggerimenti avanzati per una loro modifica.

SEZIONE TERZA

* * *

L'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, co. 1, lett. b) del Decreto prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero dell'ente dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei Reati Presupposto, l'istituzione, all'interno dell'ente, di un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) ovvero *“un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”* con *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”*.

In ottemperanza a quanto stabilito da tale citata norma ed alla luce delle indicazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, C.I.P. Srl ha identificato il proprio organismo di vigilanza (di seguito, “Organismo di Vigilanza”) in una struttura monocratica, che può avvalersi di collaboratori esterni, così come previsto dal Regolamento

dell'OdV adottato il 27 febbraio 2027

1. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti fondamentali:

- vigilanza costante sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società e, più in generale, dei Destinatari;
- verifica e vigilanza costante sull'efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- verifica e vigilanza costante sulla effettiva diffusione ed attuazione delle prescrizioni, contenute all'interno del Modello e del Codice Etico, nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- vigilanza costante ed aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutamenti della struttura e organizzazione aziendale, ovvero del quadro normativo di riferimento.

L'OdV, inoltre, deve:

- gestire i flussi informativi previsti, come indicati al successivo paragrafo 3.3;
- svolgere periodica attività di *reporting* delle attività effettuate nei confronti dell'Amministratore Unico;

-
- svolgere verifiche sull'attuazione dei protocolli/procedure previsti dal presente Modello, effettuando controlli anche a sorpresa con riferimento alle aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- collaborare con la direzione aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello di CIP Srl, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- istituire specifici canali informativi “dedicati” (indirizzo di posta elettronica dedicato), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la migliore conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia ed al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con l'Amministratore Unico e ove opportuno, con il responsabile flussi e transazioni finanziarie.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'OdV è dotato di appositi poteri e a tal fine è autorizzato a:

-
- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
 - disporre che i responsabili delle funzioni aziendali, ed in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello per la verifica dell'effettiva e corretta attuazione dello stesso;
 - ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo, ovvero di aggiornamento del Modello (usufruendo del *budget* a disposizione).

I compiti dell'OdV della Società sono dettagliati e meglio esposti nel Regolamento dell'OdV allegato al presente Modello

2. Requisiti dell'OdV

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dall'art. 6, co. 1, lett. *b*), e nel paragrafo precedente sinteticamente riassunti, l'OdV deve soddisfare i seguenti requisiti:

- **autonomia ed indipendenza:** come anche precisato dalle Linee Guida

di Ance, la posizione dell'OdV all'interno dell'Ente *“deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente”* (ivi compreso l'organo dirigente). Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, *“è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello”*. Si precisa che per *“compiti operativi”* ai fini del presente Modello e dell'attività della Società, si deve intendere il riferimento ad una qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società stessa;

• **professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'OdV per potere svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, l'OdV, nel suo complesso, dovrà avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico - in particolare nel settore penalistico e societario - come chiaramente specificato nelle stesse Linee Guida. Infatti, è essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del *flow charting* di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico nonché della struttura e delle modalità di possibile realizzazione dei reati;

• **continuità di azione:** l'OdV deve garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal decreto.

Nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione appena illustrati, l'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Amministratore Unico ed è stato individuato nel seguente organo monocratico:

- esperto legale indipendente esterno

L'Organismo di Vigilanza è inquadrato in posizione verticistica, riportando direttamente all'Amministratore Unico i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e migliorativi proposti.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e sulla corretta osservanza del MOG ed a curarne il continuo aggiornamento, l'OdV deve, in sintesi:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto ai soggetti nei cui confronti dovrà espletare l'attività di vigilanza;
- essere collocato in una posizione di gerarchia che ne tuteli l'indipendenza, compatibilmente con la struttura aziendale;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria, tramite la disponibilità di un proprio *budget*;
- essere privo di compiti operativi;
- avere continuità di azione;

-
- avere requisiti di professionalità ed indipendenza rispetto alla struttura societaria;
 - realizzare un idoneo canale di comunicazione con l'organo amministrativo.

Per lo svolgimento di attività operative collegate o propedeutiche alle attività di controllo, l'Organismo di Vigilanza si può avvalere, secondo le modalità che riterrà opportune e quelle già stabilite nel Modello, della collaborazione di risorse reperite da altre funzioni aziendali. L'Organismo può avvalersi, inoltre, di competenze professionali esterne, laddove l'attuazione o l'aggiornamento del Modello necessitino l'approfondimento di particolari tematiche. Nel caso in cui l'Organismo decida, per particolari problematiche, di avvalersi, della collaborazione di esperti esterni, a questi ultimi sarà conferita dalla Società specifico mandato di consulenza.

L'Amministratore Unico della Società garantisce all'Organismo autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività della Società a rischio-reati, al fine di incoraggiare il rispetto del Modello, oltre che della legalità in ambito aziendale (come è da sempre avvenuto) e consentire l'accertamento immediato di eventuali violazioni; restano fermi, comunque, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione aziendale.

Le modalità di nomina, revoca, durata e cessazione dei membri dell'OdV, nonché i requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità dello stesso ed i suoi poteri e doveri sono stabiliti nel Regolamento dell'OdV.

3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando tuttavia che l'organo dirigente è, in ogni caso, chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'operato dell'Organismo, in quanto è sull'organo dirigente che grava la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio dei propri compiti, le seguenti responsabilità, come indicato anche nel Regolamento dell'OdV:

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - i)* violazioni delle prescrizioni del Modello;

-
- ii)** revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - iii)** novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa, enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
 - iv)** esito negativo di eventuali verifiche;
- *assicurare* il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili in particolare modo in caso di modifica dell'assetto societario;
 - *rilevare* gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e, più in generale, tutti i destinatari;
 - *segnalare* tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
 - *curare* i rapporti ed assicurare i flussi informativi nei confronti dell'Amministratore, nonché verso il Sindaco Unico per le materie di spettanza di quest'ultimo;
 - *disciplinare* il proprio funzionamento attraverso l'introduzione di un apposito regolamento che disciplini, fra l'altro, le risorse a disposizione, la convocazione, le delibere dell'Organismo stesso;
 - *promuovere* e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei

contenuti del Modello;

- *elaborare e promuovere* interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- *fornire* chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello se interpellato dai destinatari;
- *predisporre* un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- *formulare* e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- *accedere* liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi funzione, unità, esponente o dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo da parte dell'organo amministrativo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- *promuovere* l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui alla successiva sezione IV;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, se richiesto dall'organo amministrativo, affiancare il personale interno autorizzato a curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

L'Amministratore Unico curerà l'adeguata comunicazione all'interno della struttura aziendale dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Detti flussi riguardano tutte le informazioni e la documentazione che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto all'interno delle singole Parti Speciali presenti nel Modello e dai protocolli ivi contenuti.

L'efficacia dell'attività svolta dall'OdV trova fondamentale supporto in un sistema tempestivo, corretto e completo di segnalazioni ed informazioni da effettuarsi da parte di tutti i Destinatari del Modello con riferimento a tutti gli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto.

Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società si impegnano, nel rispetto delle finalità del presente Modello, a collaborare con l'OdV, segnalando i fatti che integrano, o possono integrare, una violazione del Modello o delle procedure aziendali adottate.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. In particolare, i soggetti che siano venuti a conoscenza di violazioni al modello o di situazioni a rischio devono avvertire senza

ritardo i vertici aziendali e l'Organismo di Vigilanza. Nel caso si tratti di un'ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione devono altresì immediatamente attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità, per la Società, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, oltre ad un canale di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza, consistente in un indirizzo di posta elettronica dedicato (odvcip@tim.it), è stato istituito un apposito canale dedicato esclusivamente alle segnalazioni (c.d. whistleblowing), consistente in un secondo indirizzo di posta elettronica dedicato (segnalazionicipsrl@gmail.com). Tale ultima modalità di trasmissione garantisce la massima riservatezza dei segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi, o comunque ostili, nei confronti degli stessi.

L'OdV valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo riterrà opportuno, sia il segnalante - per ottenere maggiori informazioni - assicurandogli la necessaria riservatezza, sia il presunto autore della violazione. L'OdV procederà a svolgere tutti gli accertamenti/indagini ritenuti opportuni al fine di appurare la fondatezza della segnalazione.

I dipendenti della Società riferiscono sia al proprio diretto superiore gerarchico sia all'OdV (anche tramite l'indirizzo di posta elettronica dedicato).

In ogni caso, i responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio comunicano all'OdV ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, devono comunicare, **almeno annualmente (e**

comunque al verificarsi di ogni situazione potenzialmente

critica) all'OdV lo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza, nonché l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche di determinati protocolli.

I collaboratori e tutti i soggetti esterni alla Società, ai quali si applica il Modello in qualità di Destinatari, sono tenuti, nell'ambito dell'attività svolta per conto o nell'interesse della Società, a segnalare direttamente ai vertici aziendali, ed anche all'OdV (anche tramite comunicazione all'indirizzo e-mail dedicato) le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione di cui essi vengano a conoscenza.

Gli obblighi di segnalazione rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..

Sono stabilite le seguenti prescrizioni, cui devono adempiere tutti i Destinatari, in aggiunta e/o a specificazione di quanto indicato nelle parti speciali del Modello e nel Codice Etico:

• ***invio di informazioni generali all'OdV:*** è necessario informare l'OdV nei seguenti casi:

- conclusioni delle verifiche ispettive disposte dalle funzioni di controllo interno (Responsabili di funzione e/o Sindaco Unico) da cui risultino eventuali responsabilità per i reati presupposto;

- pratiche non in linea con le norme di comportamento delineate

all'interno del Modello e del Codice Etico;

- comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;

- notizie relative all'attuazione del sistema disciplinare, ai procedimenti disciplinari conclusi e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) o dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- comunicazione di provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra pubblica autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti della Società o del legale rappresentante, per comportamenti che potrebbero avere violato le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/01;

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura proceda per ipotesi delittuose rientranti tra gli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/01, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;

- segnalazioni di infortuni gravi (omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime, e comunque ogni infortunio con prognosi superiore a 20 giorni), occorse ai dipendenti, addetti alla manutenzione (anche esterni), appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società;
in questo caso la segnalazione deve pervenire anche all'RSPP;

- segnalazione di incidenti, anche non gravi, che potrebbero comportare

lesioni ai dipendenti, addetti alla manutenzione (anche esterni), appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società; in questo caso la segnalazione deve pervenire anche all'RSPP;

- i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

• ***invio di informazioni periodiche da parte delle funzioni aziendali:***

oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale, sopra brevemente riassunte, devono essere trasmesse all'OdV, da parte delle singole funzioni aziendali che operano nell'ambito delle attività a rischio, tutte le informazioni utili allo scopo di garantire all'organismo un'informazione efficace ai fini delle attività di vigilanza, tra le quali ad esempio:

- risultanze periodiche, **almeno annuali**, dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (*reports* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, così come previsto dai protocolli contenuti nella parte speciale del Modello);

- reports **annuali** in merito alla correttezza dell'utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici erogati;

- ogni eventuale modifica e/o integrazione del sistema di deleghe/procure;

- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione del sistema organizzativo aziendale;

- esistenza di attività aziendali risultate e/o percepite come prive del tutto od in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione;

-
- eventuali comunicazioni del Sindaco Unico della Società aventi ad oggetto aspetti relativi alle proprie competenze;
 - copie dei verbali delle riunioni dell'organo amministrativo se attengono ad operazioni straordinarie;
 - copia del documento di valutazione di rischi, *ex* D. Lgs. 81/08 (o informativa che la stessa è a disposizione dell'OdV presso la sede della Società) e ogni informazione rilevante ai fini della corretta applicazione dell'art. 25 *septies* del Decreto (informazioni di incidenti accaduti, verbali degli organismi di controllo quali Asl, Inail, Inps, verbali delle visite ispettive del RSPP, verbale della riunione annuale *ex* art. 35 D.Lgs. 81/08).

Devono, inoltre, essere portati a conoscenza dell'OdV ogni anomalia e/o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili quali, a titolo di esempio:

- operazioni percepite come attività “a rischio” (quali, a titolo di esempio operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi etc);

-
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere criticità rispetto all'osservanza del Modello;
 - ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco esemplificativo che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni da parte di soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione **si sottolinea come l'adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà mai dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti del medesimo.** Per contro, ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma, determinata da una volontà meramente calunniosa, sarà oggetto di opportune sanzioni disciplinari.

In particolare, valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni, da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione e/o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, devono essere effettuate per iscritto. Le informazioni e segnalazioni devono essere inviate dall'interessato direttamente all'OdV con le seguenti modalità:

- e-mail: segnalazionicipsrl@gmail.com

- a mezzo di posta RRR- Raccomandata Ricevuta Ritorno -
all'indirizzo: Viale G. Argento, 14 88100 Catanzaro- Avv. Angela La

Gamma

- L'OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurandogli la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate in mala fede;
- L'OdV valuta **autonomamente** le segnalazioni ricevute; tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'OdV stesso, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

5. Il budget dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato *budget* annuale deliberato dall'Amministratore Unico.

Di tali risorse economiche l'OdV potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del *budget* stesso su base annuale, nonché di motivare la presentazione alla previsione di *budget* del periodo successivo nell'ambito della relazione informativa periodica in favore del Amministratore Unico.

SEZIONE QUARTA

**** * ****

Il sistema disciplinare e sanzionatorio

Introduzione

Il MOG può ritenersi efficacemente attuato solo nel caso in cui sia previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicato, come espressamente previsto dall'art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del Decreto.

C.I.P. Srl si impegna, ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/1970 (cd. Statuto dei Lavoratori) a rendere conoscibile a tutti i propri dipendenti il codice sanzionatorio contenuto nel presente Modello. A tal fine la Società realizza tutte le iniziative adeguate al raggiungimento di questo scopo, quale la libera consultazione del MOG rendendo lo stesso disponibile all'interno della sede legale, delle singole altre sedi, oltre che, su richiesta, inoltrandolo via mail o fornendone una copia cartacea.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'Azienda in piena autonomia al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'impresa stessa incombe.

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare, quantomeno quelle di natura meno afflittiva, in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

A questo proposito, nella determinazione di un efficace sistema sanzionatorio non si potrà prescindere, ovvero derogare, dai principi e dalle norme contenute all'interno dei CCNL applicabili al personale

dipendente della Società.

1. Definizione e limiti della responsabilità disciplinare

La presente sezione del Modello identifica e descrive le sanzioni disciplinari irrogabili le infrazioni e la procedura diretta alla relativa contestazione, nel caso di comportamenti contrari alle indicazioni contenute nel Modello ed astrattamente idonei a far configurare le ipotesi penalmente rilevanti di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche.

La Società, consapevole della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente sistema disciplinare sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore, e, ai sensi dell'art. 2106 c.c. integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate, i Contratti Collettivi di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per la violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo.

2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Il sistema sanzionatorio si ispira ai principi di trasparenza e di equità dei processi di indagine per accertare la violazione e garantisce il diritto di

difesa dei soggetti indagati e la tempestività e puntualità di applicazione delle sanzioni. Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, devono rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle medesime rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità, della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni, ivi comprese quelle poste in essere realizzando comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001, deve essere improntata alla valutazione di quanto segue:

- l'**intenzionalità** del comportamento da cui è scaturita la violazione e l'eventuale comportamento fraudolento nell'aggirare il Modello;
- il grado di **negligenza**, **imprudenza** ed **imperizia** dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie con riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la **rilevanza** e le eventuali **conseguenze** della violazione o dell'illecito;
- la **posizione dell'autore dell'illecito all'interno dell'organizzazione aziendale** specie in considerazione delle responsabilità connesse alle mansioni dallo stesso ricoperte;
- eventuali **circostanze aggravanti e/o attenuanti** che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dall'autore dell'infrazione; tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, è considerata la

situazione di recidiva dovuta a causa di precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario precedentemente la violazione e/o l'illecito;

- il **concorso di più Destinatari**, eventualmente in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Le sanzioni ed il relativo *iter* di contestazione dell'infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario.

In ogni caso il relativo procedimento di accertamento delle infrazioni, e l'irrogazione delle relative sanzioni disciplinari, spetterà al Responsabile Sanzioni ovvero dall'Amministratore Unico.

L'OdV viene tenuto costantemente informato di quanto sopra.

Ogni violazione del Modello o delle procedure ivi stabilite deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, oltre che ai vertici aziendali, anche all'OdV che dovrà valutare la sussistenza ed entità della violazione stessa, unitamente alla direzione aziendale coinvolta, sentito il parere dell'Amministratore Unico. L'Organismo è tenuto ad identificare la fonte e a vagliare la veridicità di quanto riportato nella segnalazione. La raccolta delle informazioni da parte dell'OdV avviene secondo modalità che assicurino il successivo trattamento riservato del contenuto delle segnalazioni. **In nessun caso l'OdV potrà comunicare nomi o circostanze che possano fare risalire alla fonte delle informazioni ricevute, a meno che ciò non sia espressamente autorizzato dal propalante.** L'OdV si adopera per conservare in luoghi sicuri e non accessibili a terzi la documentazione relativa alla segnalazione.

Valutata la violazione, l'OdV informa immediatamente il titolare

aziendale del potere disciplinare, che potrà dare corso al procedimento disciplinare di sua competenza formulando le contestazioni e applicando eventualmente le sanzioni disciplinari ritenute dallo stesso opportune.

L'OdV verifica che siano adottate procedure specifiche per informare tutti i Destinatari del sistema sanzionatorio, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio contenuto nel presente documento.

All'OdV dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari eventualmente attivati.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

2.1 Quadri - impiegati

Ai sensi del combinato disposto degli art. 5, lettera *b*) e 7 del Decreto Legislativo, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente

paragrafo potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, anche nei confronti di quadri ed impiegati.

3. Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

a) nel mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel Modello Organizzativo;

b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;

c) nelle condotte di violazione e/o in quelle di elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione e/o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo e/o dell'accesso alle informazioni richieste e/o alla documentazione;

d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e/o al sistema delle deleghe;

e) nella omessa vigilanza, da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti, circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel Modello Organizzativo.

L'elenco delle fattispecie *ut supra* è a titolo esemplificativo e non tassativo.

4. Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari, in ragione della gravità delle inosservanze:

a) *biasimo verbale*

b) *biasimo scritto*

c) *multa per un importo fino a quattro ore di retribuzione,*

d) *sospensione della retribuzione e dal servizio fino a 10 giorni;*

e) *licenziamenti senza preavviso.*

Ove i dipendenti destinatari di un provvedimento disciplinari siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

a) Biasimo verbale

La sanzione del rimprovero verbale potrà essere comminata nei casi di violazione colposa, di lieve entità, dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo e/o di errori procedurali dovuti a negligenza.

b) Biasimo scritto

La sanzione del rimprovero scritto potrà essere comminata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera *a)*, ovvero rappresenta un provvedimento da infliggersi nei casi di infrazioni più gravi e preliminarmente alle sanzioni che seguono.

c) Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del biasimo scritto, la multa - fino ad un massimo di quattro ore - potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo (imprudente e/o negligente) possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, sino ad un periodo massimo di 10 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare

l'applicazione della multa.

In caso di recidiva reiterata, tale da dar luogo all'applicazione di più provvedimenti di sospensione (come meglio specificato nei Contratti Collettivi Nazionali di categoria), il lavoratore può incorrere nella sanzione del licenziamento senza preavviso.

e) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel Decreto Legislativo;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo e/o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- danneggiamento volontario, o messa fuori opera, di dispositivi antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato. Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

5. Dirigenti

Ove i dirigenti siano muniti di procura speciale con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

5.1 Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli

indicati nel Modello Organizzativo;

b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;

c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;

d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;

e) nell'omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;

f) nell'inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello Organizzativo poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;

g) nella mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa

comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai Protocolli.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

6. Vertici aziendali

6.1 Sanzioni nei confronti dell'Amministratore Unico

In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Modello da parte dell'Amministratore Unico, del Sindaco Unico della Società, eventualmente anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, potranno essere applicati i provvedimenti opportuni tra cui, ad esempio, l'invito di convocare l'assemblea dei soci e, in caso di inottemperanza, provvedere ai sensi dell'art. 2406 c.c.

6.2 Misure di tutela in caso di violazioni commesse da organi apicali

A seconda della gravità dell'infrazione e su decisione dell'Amministratore Unico, sentito l'OdV, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti all'autore dell'infrazione.

Nei casi più gravi l'Amministratore Unico potrà proporre all'assemblea dei soci di procedere anche alla revoca della carica.

7. Collaboratori e consulenti

Ogni comportamento adottato dai collaboratori esterni (consulenti,

lavoratori a progetto, collaboratori continuativi, procuratori d'affari, etc.) o dalle controparti contrattuali, tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, che risulti in contrasto con le prescrizioni del Codice Etico e dei principi contenuti all'interno del presente Modello potrà determinare, la risoluzione del rapporto contrattuale, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c., ovvero il diritto di recesso dallo stesso.

L'O.d.V., in coordinamento con la Direzione di riferimento, verifica che siano adottate ed attuate procedure specifiche per trasmettere ai collaboratori esterni i principi e le linee di condotta del presente Modello e del Codice Etico.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti a seguito di comportamenti contrari alle disposizioni del Modello e, più in generale, alla normativa vigente.

7.1 Violazioni

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

a) nella elusione fraudolenta dei principi di comportamento e dei protocolli attinenti l'oggetto dell'incarico, ovvero la violazione degli stessi realizzata attraverso un comportamento diretto alla commissione di un reato presupposto;

b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione e/o l'alterazione della

documentazione prevista dai protocolli attinente l'incarico, ovvero nell'impedire ai soggetti preposti e/o all'OdV il controllo o l'accesso alle informazioni o ai documenti richiesti; ovvero nella mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa.

SEZIONE QUINTA

* * *

Formazione e diffusione ed implementazione del Modello

Introduzione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una efficace prevenzione rispetto al rischio di commissione dei reati presupposto di cui al Decreto.

Il responsabile di ciascuna funzione apicale ha il compito di dare corso alla divulgazione ed alla corretta applicazione del Modello nei confronti dei soggetti a lui sottoposti; l'Amministratore Unico verifica costantemente che ciò avvenga. È compito dell'OdV controllare la corretta diffusione ed applicazione del Modello e la cura del programma di formazione da effettuare nei confronti di tutto il personale.

I requisiti che un programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neoassunto, impiegato, quadro, dirigente, etc.);

-
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, etc.);
 - la periodicità dell'attività di formazione (almeno annuale) deve essere funzionale alla capacità di apprendimento del personale;
 - il relatore deve essere persona competente ed autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
 - la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti (ad. es. registro presenze in entrata ed uscita);
 - deve prevedere dei meccanismi di controllo capaci di verificare l'apprendimento dei partecipanti (ad. es. test finale a risposta multipla).

La formazione generale deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:

- a) dei precetti contenuti nel Decreto in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;

-
- b) dei principi generali e dei protocolli previsti dal Modello
- c) dei principi di comportamento previsti dalle linee guida Ance;
- d) del Sistema Disciplinare;
- e) dei poteri e compiti dell'OdV;
- f) del sistema di *reporting* interno riguardante l'OdV. La Società, quindi, prevede:
- l'organizzazione, **con cadenza annuale** e, comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una sessione informativa, finalizzata all'illustrazione del MOG oltre che di eventuali aggiornamenti e modifiche dello stesso, cui verranno invitati a partecipare i dipendenti della Società (specialmente quelli in posizione apicale cui è demandato il compito di istruire, nei modi opportuni, i propri sottoposti e di verificare la corrispondenza dei comportamenti degli stessi rispetto ai principi ed alle procedure contenuti nel MOG, oltre che dalle linee guida Ance), l' Amministratore Unico, ed il Sindaco Unico per le materie di loro stretta competenza, qualora fosse ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati;
 - l'organizzazione periodica di incontri di studio interni con i vertici

aziendali finalizzati all'esplicazione ed alla implementazione di una cultura d'impresa improntata al rispetto ed alla valorizzazione del Modello.

C.I.P. Srl persegue, attraverso un adeguato programma di formazione rivolto a tutti i dipendenti, una sensibilizzazione continua degli stessi sulle problematiche attinenti al Modello, al fine di consentire a tutti i destinatari di tale attività di formazione di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere così posti in condizioni di rispettarle in pieno.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria.

L'Organismo di Vigilanza raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi. L'OdV potrà prevedere sessioni di formazione anche online, tramite materiale distribuito via e-mail ai vari dipendenti.

1. Comunicazione

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, la Società darà piena pubblicità al presente Modello affinché tutto il personale sia pienamente a conoscenza di quanto ivi contenuto.

La comunicazione deve essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida.

In particolare, la comunicazione, per essere efficace, deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie), tempestiva, aggiornata e accessibile.

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, l'invio di e-mail o la pubblicazione sulla rete aziendale, ovvero affissione di un estratto sulla bacheca aziendale.

2. Adozione del modello - criteri di aggiornamento ed adeguamento del modello

2.1 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza redige un documento descrittivo delle attività di vigilanza attraverso il quale pianifica annualmente, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di

effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza si avvale del supporto di altre strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta analizzati nonché, con riferimento all'esecuzione di eventuali operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni.

Nel caso in cui la Società decida di avvalersi di consulenti esterni, questi dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza, oltre che all'Amministratore Unico.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e delle ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli, dando il meno intralcio possibile all'attività di impresa.

2.2 Aggiornamento ed adeguamento

L'Amministratore Unico decide in merito all'aggiornamento del Modello ed al suo adeguamento, in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa enti per gli illeciti amministrativi

dipendenti da reato;

- esito delle verifiche.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvede, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, ad informare l'Amministratore Unico circa l'esito dell'attività intrapresa a seguito dell'avvenuto aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, i propri compiti e poteri di impulso in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, infatti, il medesimo organo formula osservazioni e proposte attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo. Tale indicazioni potranno essere indirizzate anche alle funzioni aziendali a ciò preposte e, nei casi di maggior rilevanza, portate all'attenzione dell'Amministratore Unico.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico la decisione in ordine ad aggiornamenti e/o ad adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, ovvero modifiche alla struttura societaria;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a

norma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;

- commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante decisione dell'Amministratore Unico.

PARTE SPECIALE

Introduzione alla Parte Speciale

La presente Parte Speciale si compone di quindici sezioni, ciascuna dedicata ad una categoria di reati presupposto, rilevanti pertanto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

La Parte Speciale del Modello definisce i principi generali e speciali di comportamento (Protocolli) ed i criteri per la definizione delle regole di organizzazione, gestione e controllo (Procedure) che devono guidare la Società e tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle attività, nell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati Presupposto. Nelle singole Parti Speciali, inoltre, saranno richiamate apposite procedure che, per garantire una maggiore schematizzazione e quindi comprensione del MOG, vengono allegate in calce al presente documento.

La Parte Speciale del Modello è suddivisa in diverse sezioni in rapporto alle tipologie di Reati Presupposto, alcuni dei quali stati considerati rilevanti per la Società.

In particolare, alla luce del contesto socio economico in cui opera la Società, della sua storia e della tipologia delle attività svolte, la stessa ha ritenuto potenzialmente rilevanti le seguenti categorie di Reati Presupposto:

- **Parte Speciale A** - Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt.

24 e 25 del Decreto);

- **Parte Speciale B** - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 24 e 24 *bis* del Decreto);
- **Parte Speciale C** - Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto);
- **Parte Speciale D** - Delitti contro l'industria e il commercio (at. 25 *bis 1* del Decreto);

-
- **Parte Speciale E** - Reati Societari (art. 25 *ter* del Decreto) e Reati di Ricettazione e riciclaggio nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto);
 - **Parte Speciale F** - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto);

Le categorie di reato che non sono state reputate rilevanti in relazione all'attuale operatività della Società, sono state omesse, al fine di non appesantire eccessivamente il Modello e renderlo efficace, snello e specifico.

Ciascuna sezione della Parte Speciale: **a)** individua preliminarmente le cosiddette aree di attività "sensibili", vale a dire quelle aree, ovvero funzioni aziendali, nell'ambito delle quali vengono svolte le attività per cui è astrattamente possibile la commissione di uno dei Reato Presupposto esaminati, quindi **b)** indica i principi generali di comportamento che devono informare l'attività dei Destinatari del

Modello che operano nell'ambito delle suddette aree sensibili e **c)** indica principi specifici di comportamento e le procedure di prevenzione della Società.

I principi di controllo applicabili alle attività sensibili preventivamente individuate, sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida di Confindustria, Ance e, comunque, le *best practice* internazionali di categoria.

Il sistema dei controlli interno è espresso dai principi di controllo di “**tracciabilità**” e “**segregazione**” (quest’ultimo relativamente alla separazione dei compiti e alla contrapposizione di funzioni) formalizzati nelle “**norme**”.

Pertanto, i principi di controllo, il cui rispetto risulta necessario ai sensi del presente Modello ai fini della prevenzione di qualsiasi fattispecie di reato sono:

- **segregazione delle attività:** deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- **norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell’attività;
- **poteri di firma e poteri autorizzativi:** qualora l’Amministratore Unico decidesse di conferire deleghe di funzioni dovranno esistere regole formalizzate per l’esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi;
- **tracciabilità:** il soggetto che firma le comunicazioni scritte alla pubblica amministrazione deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.

Tutti i destinatari del Modello sono chiamati ad osservare, ai fini della corretta applicazione del Modello, quanto di seguito indicato.

Tali misure rispecchiano i risultati del processo di *risk assessment* svolto dalla Società che dovrà essere oggetto di aggiornamento periodico, anche su impulso e suggerimento dei Destinatari medesimi, in particolare in caso di mutamento dell'assetto societario.

PARTE SPECIALE “A”

* * *

Reati Contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25 del Decreto)

* * *

Introduzione

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si procede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati presupposto in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto e ritenuti potenzialmente realizzabili.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla astratta configurabilità dei predetti reati, sono state realizzate con l'ausilio di soggetti aziendali posti ai vertici di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate all'interno della Società aree di rischio nell'ambito delle quali sono state identificate quelle attività sensibili da cui può scaturire la commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto. Il processo di individuazione di dette attività è servito a valutare i profili potenziali di rischio di reato in relazione ai rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione. Si osserva che ai fini del Modello appartengono alla Pubblica Amministrazione tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio" ai sensi degli artt. 357 e 358 del Codice Penale.

Per **funzione pubblica** si intende l'esercizio delle attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alla funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria. La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio del potere autorizzativo e del potere certificativo. Colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" è qualificato, ai sensi dell'art. 357 c.p., quale "pubblico ufficiale".

Per **pubblico servizio** si intende, invece, l'esercizio delle attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica o l'esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona, quali quello alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, etc. Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata

dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi. Colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio” è qualificato, ai sensi dell’art. 358 c.p., quale “persona incaricata di un pubblico servizio”.

1. Le fattispecie di reato presupposto

Le fattispecie di reato, tra quelle indicate agli artt. 24 e 25 del Decreto, che possono interessare potenzialmente la Società sono le seguenti:

Art. 316 *bis* Malversazione di erogazioni pubbliche (agg. L. 13 del 25/02/2022)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [32 quater].

La norma tutela il buon andamento della P.A., che, mediante l'erogazione del denaro, persegue la cura dell'interesse pubblico demandato, utilizzando il privato beneficiario come collaboratore, il quale, qualora metta in atto una delle condotte qui incriminate, impedisce così il conseguimento del fine pubblico. Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla ricezione di pubbliche sovvenzioni, le quali si caratterizzano per la provenienza, in quanto per essere tali devono derivare da uno degli enti citati, per la vantaggiosità, ovvero deve trattarsi di erogazioni a fondo perduto o ad onerosità attenuata, e per il

vincolo di destinazione, dal momento che la condotta tipica consiste proprio nel non utilizzare le somme per le finalità previste.

La condotta consiste nella mancata destinazione dei fondi alla realizzazione dell'opera o dell'attività programmata. Questo fa sì che si possa parlare di reato omissivo proprio. Di conseguenza, si rimanda alla normativa extra penale per l'individuazione delle finalità, modalità, formalità a cui tale condotta deve far riferimento.

Art. 316 *ter* Indebita percezione di erogazioni pubbliche (agg. L. 13 del 25/02/2022)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può

comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

La norma tutela il buon andamento della P.A., nonché la libera formazione della volontà dell'ente. La violazione dell'articolo di cui sopra è in rapporto di sussidiarietà rispetto alla fattispecie della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), di cui si dirà appresso, nel senso che la stessa si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale ultima fattispecie di reato. La condotta tipica è duplice, infatti consiste nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o nell'omissione di informazioni dovute, rendendosi dunque necessario il rimando a norme extrapenali che pongono in capo al soggetto un obbligo di verità. Si tratta di condotte che integrano rispettivamente il falso o mendacio e il silenzio antidoveroso, che vengono punite in quanto conducono all'effettivo conseguimento delle erogazioni.

Art. 640 Truffa (co. 1, n. 1, *aggravata ai danni dello stato*) (agg. Riforma Cartabia e l. 90/24)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio

militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649];

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5;

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione(12).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter)

Art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (agg. D.L.13/2022)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee [32 quater].

La fattispecie della truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (inclusi gli Stati membri dell'Unione e le istituzioni dell'Unione Europea) è posta a tutela il patrimonio di tali soggetti pubblici.

Tale reato si configura qualora, al fine di realizzare un ingiusto profitto,

siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato o ad altro ente pubblico, con conseguente danno per lo stesso.

Tale tipologia di reato, non partecipando, la Società, a gare pubbliche può essere posta in essere nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi (attualmente la Società non beneficia di finanziamenti o erogazioni).

In particolare, nella truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche l'impiego di artifici o raggiri è finalizzato ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari. Ad esempio, una società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici.

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione (L. 3 del 9/01/19)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 3 ad 8 anni.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319 bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità (agg. Dlgs 75/2020).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi

poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 6 anni a 10 anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322 bis Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (agg. Riforma Cartabia e L. 114/2024)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto

dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Le ipotesi in esame tutelano l'interesse al buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e dell'imparzialità dell'attività giudiziaria. Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore e un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, a differenza della concussione nella quale il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

I reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (che rivesta la qualità di pubblico impiegato nell'ipotesi di cui all'art. 318 c.p.) riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità che non gli compete, o ne accetta la promessa, per compiere un atto del suo ufficio, ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato atti del suo ufficio, ovvero per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

L'art. 319 *bis* c.p. prevede un aggravamento di pena qualora il fatto riguardi il conferimento di pubblici impieghi, l'attribuzione di stipendi o pensioni ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il p.u. o l' i.p.s. appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

L'ipotesi di cui all'art. 319 *ter* c.p., invece, si realizza nel caso in cui i soggetti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto, al fine di danneggiare o favorire una parte in un procedimento giudiziario civile, penale o amministrativo, nell'interesse o a vantaggio della società, corrompano un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Un aggravamento sanzionatorio è previsto nel caso in cui dalla corruzione derivi una ingiusta condanna.

L'ipotesi di cui all'art. 322 c.p. si configura nel caso in cui, in presenza dei comportamenti di cui sopra, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (che rivesta la qualità di pubblico impiegato nel caso del 318 c.p.) rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli, ovvero qualora sia quest'ultimo a sollecitare la promessa o dazione, ma l'accordo corruttivo non si perfeziona perché il privato non accetta.

I reati di cui sopra, si configurano anche nei confronti dei soggetti che operano in ambito comunitario e di Stati esteri indicati dall'art. 322 *bis* c.p., in quanto assimilati, a seconda dei casi, a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio.

In conclusione, anche con riferimento a tale tipologia di reati contro la

P.A., all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria, commisurata alle sue condizioni economiche e patrimoniali ed in particolare:

- a) in relazione alla commissione del delitto di corruzione per un atto d'ufficio, e istigazione alla stessa, la sanzione pecuniaria fino a duecento quote;
- b) in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o di corruzione in atti giudiziari, nonché istigazione alle stesse, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;
- c) in relazione alla commissione dei delitti di concussione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio avente oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o, ancora, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio appartiene quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, nonché nel caso di corruzione in atti giudiziari da cui sia derivata una condanna ingiusta, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei superiori punti b) e c) si applicano come sanzioni interdittive, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di

contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore ad un anno.

2. Identificazione delle aree di rischio e delle attività sensibili

2.1 Le aree aziendali sensibili

La mappatura delle attività a rischio in relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto ha consentito di individuare, non solo le attività c.d. sensibili in senso stretto, ma anche una serie di “attività strumentali”.

Con **attività sensibili** si intendono quelle attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati Presupposto individuati dal Decreto.

Le **attività strumentali**, invece, si identificano con quelle attività che, pur non presentando rischi diretti di rilevanza penale, se combinate con le attività direttamente sensibili, possono supportare la realizzazione del reato costituendone la condotta illecita.

Si precisa sin da subito che per le caratteristiche commerciali ed industriali delle attività svolte dalla Società, essa intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma non partecipa a gare pubbliche ed appalti.

Di seguito vengono elencate in macro aree le aree aziendali di rischio prese in considerazione per CIP Srl:

AREE/FUNZIONI AZIENDALI SENSIBILI:

- **Amministratore Unico**
- **Responsabile trasparenza**

2.2 Le attività sensibili e strumentali.

Tali funzioni aziendali, infatti, sono competenti per quanto attiene a:

➤ **Gestione dei rapporti con la PA, anche in occasione di visite**

e verifiche ispettive:

- Rapporti con le Amministrazioni, ovvero enti pubblici ed anche società pubbliche;
- Gestione dei rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, (es. INPS, INAIL), i Centri per l'impiego, i Sindacati;
- Gestione dei rapporti con la P.A., con i suoi consulenti tecnici ed ausiliari, nell'ambito di contenzioso (civile, penale, amministrativo e tributario);
- Gestione dei rapporti con gli organi competenti/funzionari pubblici in caso verifiche ed ispezioni (es. ispezioni da parte dell'amministrazione finanziaria, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Autorità di Pubblica Sicurezza in genere, verifica del rispetto delle condizioni richieste dalla legge per assunzioni categorie protette).

➤ **Gestione dei rapporti con PA per adempimenti:**

- Gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi, licenze e nulla osta connessi all'attività della Società;
- Predisposizione ed invio dichiarazioni ad Enti pubblici per pagamento imposte e contributi (es. adempimenti fiscali ed amministrativi cui l'azienda è tenuta per legge);
- Adempimenti nei confronti di Enti previdenziali e assistenziali, Centri per l'impiego, Sindacati, etc.

➤ **Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, amministrativi, penali, etc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività:**

- Gestione transazione e conciliazioni con le Autorità Pubbliche di riferimento;
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, nomina dei legali e coordinamento delle loro attività (selezione consulenti legali e certificazione servizi).

➤ **Ciclo passivo:**

- Selezione dei Consulenti;
- Selezione, negoziazione e stipula di contratti;
- Ricezione beni / Certificazione servizio (relativamente a prestazioni professionali di consulenti fiscali / amministrativi / legali);

➤ **Ciclo attivo:**

- Gestione dei rapporti con la P.A. per la richiesta di informazioni e autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta (attività di predisposizione della documentazione);
- Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in generale (Asl, Uffici tecnici etc.);
- Gestione visite ispettive;
- Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e dei rapporti con enti pubblici per il rispetto della cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

➤ **Selezione ed assunzione del personale.**

➤ **Trasferimenti personale.**

➤ **Gestione cassa.**

➤ **Gestione Note Spese.**

➤ **Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie.**

3. Destinatari

La definizione di Destinatari è quella fornita nella parte generale del presente Modello.

4. Protocolli comportamentali e procedure di prevenzione

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nei paragrafi successivi, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nelle Linee Guida e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i seguenti protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) e riferibili alle attività sensibili e le procedure di prevenzione indicate.

4.1 Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati sopra e nella Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle aree di attività sensibili e delle attività sensibili e strumentali indicate nel paragrafo 2, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

Costituiscono presupposto e parte integrante dei principi generali di comportamento di cui al presente paragrafo, dei principi specifici e dei criteri per la definizione dei protocolli di prevenzione di cui al paragrafo successivo, i principi individuati nel Codice Etico della Società nella parte dedicata ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, che qui si

intendono integralmente richiamati.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione all'OdV da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali, ed in generale da parte di tutti i Destinatari.

In generale, **è fatto espresso divieto** a tutti i Destinatari del Modello di:

- intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto della Società, **in mancanza di apposita delega o procura**, appositamente conferita dalla Società (ovvero dall'Amministratore Unico) medesima in forma scritta;
- utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà professionale, al fine di influenzarne le decisioni;
- offrire denaro, o altra utilità, a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio o ancora organi o funzionari dell'Autorità Giudiziaria, inclusi i familiari degli stessi, al fine di influenzarne la loro discrezionalità, l'indipendenza di giudizio o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- riconoscere, in favore di fornitori o collaboratori esterni, o loro

familiari, che operino in diretto contatto con la Pubblica Amministrazione, in nome e per conto della Società, compensi indebiti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;

- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione o dazione di denaro, o altra utilità, a un Pubblico funzionario dell'Autorità Giudiziaria, o suoi familiari, nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;

- intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi ad Autorità Pubbliche che effettuino accertamenti e ispezioni, ovvero ad organi dell'Autorità Giudiziaria;

- ricorrere a forme di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, configurino, invece, forme di doni o regalie verso pubblici funzionari, loro familiari, ovvero enti e autorità pubbliche, ovvero a società ricollegabili all'area pubblica;

- presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali alla Pubblica Amministrazione, ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dalla Pubblica Amministrazione (ad es. per rilascio di concessioni o autorizzazioni, erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati);

- destinare a finalità diverse da quelle per le quali sono stati eventualmente concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo, ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono astenersi dal porsi in qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi e, nel caso in cui ciò avvenga, ne devono dare immediata comunicazione al superiore gerarchico e all'OdV.

Ai destinatari del presente Modello che intrattengono rapporti o gestiscono flussi di interlocuzione con la Pubblica Amministrazione per conto della Società deve essere formalmente conferito, con apposita delega, potere in tal senso

In nessun caso il perseguimento dell'interesse e/o del vantaggio della Società può giustificare una condotta illecita.

4.2 Principi specifici di comportamento e procedure di prevenzione e controllo dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività strumentali

Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate nel precedente paragrafo 2.2 è in linea di massima individuato un Responsabile Interno del procedimento per l'attuazione di dette operazioni.

Salvo diversa indicazione, il Responsabile Interno del procedimento si identifica con il Responsabile della Funzione/Direzione competente per la gestione dell'operazione considerata.

Quando vi sono più Funzioni coinvolte nella gestione della medesima operazione il Responsabile Interno del procedimento si identifica con il responsabile della Direzione che intrattiene in modo più diretto e costante rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il Responsabile Interno del procedimento è responsabile dell'operazione a rischio e deve garantire il rispetto delle regole di condotta, delle politiche e delle procedure aziendali che attengono, in particolare, ai rapporti tra la propria Direzione e la Pubblica Amministrazione.

Tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo

2.2 sono regolate, tra l'altro, dalle seguenti **procedure di prevenzione e controllo:**

- **ogni operazione e/o transazione aziendale deve essere autorizzata dall'Amministratore Unico, coerente, documentata, motivata, registrata ed in ogni momento verificabile;**
- alle ispezioni o alle verifiche amministrative partecipa il responsabile della Funzione/Direzione, o dell'ufficio oggetto di ispezione, e/o i soggetti da quest'ultimo espressamente delegati per iscritto, **unitamente ad altro dipendente della medesima Direzione interessata;**

• il Responsabile della funzione o dell'ufficio oggetto di verifica o ispezione, informa l'Amministratore Unico (ed eventualmente in casi di particolare rilevanza l'OdV) dell'inizio del procedimento di ispezione. Lo stesso soggetto provvede a trasmettere copia dei verbali di ispezione oltre che del verbale di conclusione del procedimento. **In caso di addebiti eventualmente mossi alla Società il medesimo Responsabile di Funzione/Direzione informa prontamente i citati organi di quanto rilevato in sede di ispezione inoltrando idoneo report.** Nel caso in cui non venga mossa alcuna contestazione e/o rilievo alla Società i Responsabili formalizzano *report* interno, **con cadenza almeno annuale**, da inviare alla Direzione competente, oltre che all'Amministratore Unico, relativo alle ispezioni verificatesi;

• il Responsabile Tecnico o dell'ufficio oggetto di verifica o ispezione coinvolto nell'ispezione deve attenersi alle seguenti condotte:

- tenere un atteggiamento improntato ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità nel corso dell'intera ispezione;
- assicurare che ogni informazione veicolata agli ispettori sia veritiera e corretta e non derivi da induzioni, interpretazioni o valutazioni soggettive;
- non ricercare e/o instaurare, anche solo potenzialmente, relazioni di favore, influenza o ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito dell'ispezione;
- non far riferimento alcuno a relazioni di natura parentale o amicale con soggetti legati all'Amministrazione di provenienza degli ispettori o

comunque ad essi collegati o collegabili;

- non elargire né promettere doni, omaggi o qualsivoglia altra utilità, anche se di modico valore;
- non tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli ispettori in errori di valutazione;
- non omettere informazioni dovute al fine di orientare un esito favorevole dell'ispezione.

Inoltre tutti i destinatari del presente protocollo devono osservare le seguenti prescrizioni:

- tutti gli atti, i contratti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione devono essere gestite e sottoscritte solo da coloro che sono dotati di idonei poteri di rappresentanza della Società;
- è vietato disporre il pagamento in contanti, di qualsivoglia natura, oltre la soglia consentita dalla legislazione vigente, nonché dal provvedimento di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis;
- l'esecuzione materiale del pagamento è affidata a soggetto differente da colui il quale autorizza il pagamento medesimo;
- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre consentito solo alle persone autorizzate, all'Amministratore Unico ed all'Organismo di Vigilanza;

• **eventuali risorse finanziarie ottenute come contributo o sovvenzione pubblica devono essere destinate esclusivamente allo scopo ed alle finalità per le quali sono state richieste ed ottenute;**

• la scelta dei consulenti esterni incaricati della gestione del contenzioso avviene esclusivamente in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza. L'incarico è conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito, o dei criteri per determinarlo, e del contenuto della prestazione. I contratti prevedono apposite clausole che richiamano le responsabilità derivanti dal D.Lgs. 231/2001 ed il rispetto del presente Modello, con la sottoscrizione di un modulo attestante l'avvenuta messa a conoscenza del Mog e delle responsabilità ex 231.

• Ogni consulente esterno sottoscrive apposita autocertificazione relativa agli incarichi pubblici ricoperti, così come tutti i dipendenti ed i clienti già in essere della società.

I principi specifici di comportamento e le procedure di prevenzione, descritti *ut supra*, devono essere rispettati in relazione a tutte le attività, o le operazioni, aventi ad oggetto rapporti con qualsiasi organo e/o ente della P.A.

Tutte le operazioni legate alle “attività strumentali”, come identificate al paragrafo 2.2, devono essere poste in essere rispettando i seguenti **protocolli specifici e le procedure di prevenzione e controllo**:

- la Funzione/Direzione competente verifica periodicamente la lista dei soggetti muniti di poteri bancari e comunica eventuali modifiche e/o aggiornamenti alle banche presso cui la Società ha aperti i propri conti correnti bancari;
- gli acquisti di servizi sono motivati ed effettuati previo esperimento di una procedura competitiva informale che consenta di selezionare l'offerta migliore, valutata sulla base di criteri oggettivi, imparziali e trasparenti predeterminati. Sono fatte salve le ipotesi di selezione diretta per il caso di necessità di prestazioni di particolare complessità, ovvero i casi di urgenza, sempre previa autorizzazione di adeguato livello gerarchico superiore;
- i compensi corrisposti ai fornitori di servizi, oltre che ai consulenti, devono essere conformi al servizio richiesto e congrui rispetto ai servizi resi alla Società, in considerazione delle condizioni di mercato o alle eventuali tariffe professionali vigenti per la categoria di appartenenza;
- la documentazione afferente la prestazione del servizio (i.e. contratti, modulistica, evidenze della prestazione, etc.) viene conservata e archiviata a cura della Direzione competente;

-
- la Società vieta espressamente di promettere o offrire ai pubblici ufficiali, ovvero incaricati di pubblico servizio (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi (superiori al limite **di € 150,00**) salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore (ad es. non sono di modico valore viaggi e soggiorni, pagamento di quote di iscrizioni a circoli, etc.); **ogni donazione o comunque opera di sponsorizzazione, ovvero decisione connessa ad omaggi aziendali, deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione e delibera da parte dell'Amministratore Unico;**
 - le liberalità di carattere benefico o culturale devono rientrare nei limiti previsti dalle norme vigenti e nel pieno rispetto delle stesse, oltre che in linea con i Principi enunciati dalle Linee Guida e dal Modello medesimo;
 - è fatto divieto di promettere o concedere ai soggetti esercenti una pubblica funzione (o a loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali (o di qualsiasi altro genere) privi di una giustificazione, che quindi siano posti in essere solo per avvantaggiarli a titolo personale;
 - la richiesta di nuove assunzioni, deve essere motivata ed autorizzata dall'Amministratore Unico;
 - nel processo di assunzione del personale sono individuati criteri oggettivi per la valutazione dei candidati (ad es. voto di laurea,

master, precedenti esperienze professionali, conoscenza delle lingue straniere, ecc.) che rispondono ad esigenze di trasparenza nel processo di selezione del candidato;

- nel processo di selezione del personale, inoltre, devono essere acquisite una serie di informazioni relative al candidato, anche attraverso una semplice autocertificazione, che abbia ad oggetto i seguenti argomenti, indicati in via generale:
- La persona proposta è stata dipendente di una P.A., o pubblico ufficiale o ricopre o ha ricoperto uffici pubblici? Per quanto tempo? (Nel caso di risposta affermativa, verrà inviata segnalazione all'OdV il quale dovrà accertare se la persona proposta, ai sensi di quanto previsto dal comma 16 ter dell'art. 53 del Dlgs 165/2001, ha esercitato come dipendente pubblico, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle p.a. di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto. Verificare, in tal caso, se la CIP Srl è stata destinataria dell'attività della p.a. svolta attraverso i medesimi poteri. Ed, infine, verificare da quanti anni è cessato il rapporto di pubblico impiego).
- La persona proposta ha familiari conviventi candidati alle elezioni politiche o amministrative?

L'Amministratore Unico (o un suo delegato) si preoccuperà della acquisizione dell'autocertificazione compilazione, la quale verrà conservata dall'Amministratore Unico e messo a disposizione dell'OdV su richiesta.

- è fatto divieto di favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-

fornitori in quanto indicati da pubblici ufficiali come condizione per lo svolgimento successivo delle attività di cui sono incaricati (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza).

Le Funzioni/Direzioni interessate, l'Amministratore Unico, i singoli dipendenti, oltre che l'OdV propongono, ove ne emerga la necessità, le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

5. *Flussi informativi in favore dell'OdV*

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo.

Come visto, devono essere formalizzati, da parte del Responsabile Interno, adeguati *reports* periodici, **con cadenza almeno annuale** (salvo il verificarsi di eventi straordinari) indirizzati all'Amministratore Unico e all'OdV, che documentino le attività rilevanti poste in essere nell'ambito della gestione delle relazioni con le Pubbliche Autorità (es. eventuali addebiti mossi dalla P.A.)

L'OdV potrà richiedere alle Direzioni competenti, anche a campione, la documentazione di supporto relativa alle operazioni poste in essere

nell'ambito delle "attività sensibili e strumentali".

PARTE SPECIALE "B"

* * *

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 e 24 bis del Decreto)

Nonché Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, (Art. 25 novies del Decreto).

Delitti connessi all'utilizzo dei sistemi di I.A.

* * *

Introduzione

L'art. 24 bis del D.Lgs. 231/01 ha introdotto l'obbligo per gli Enti di definire precise norme comportamentali, e direttive di controllo, nei processi di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali, al fine di prevenire la possibile commissione di delitti informatici, nonché un illecito trattamento dei dati in possesso della Società.

Deve evidenziarsi, inoltre, che il Legislatore, con la novella del 2000, intervenendo in materia di tutela del software (art. 171 bis, L.633/1991) ha modificato il profilo soggettivo del delitto in esame, sostituendo il fine di lucro con il mero fine di profitto.

In buona sostanza, oggi non sono sanzionati solo i comportamenti finalizzati ad ottenere dalla illecita duplicazione di software un guadagno

di tipo prettamente economico, bensì anche l'ipotesi della duplicazione di un software finalizzata a risparmiare il costo del programma originale e della relativa licenza d'uso.

Per tale ragione, tutte le aziende che usano a scopi lavorativi dei programmi non originali, come detto, anche al solo fine di risparmiare il costo del software originale, saranno passibili di responsabilità *ex art.* 25 *novies* del decreto 231/01.

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del modello di organizzazione, gestione e controllo di CIP Srl (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- L'Amministratore Unico e i dirigenti della Società (soggetti apicali);
- I dipendenti della Società;

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (di seguito “Soggetti Esterni”):

- I collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- I clienti e i partner (in qualsiasi forma societaria o associativa) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle

aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che in sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare, mediante regole di condotta, le attività sensibili poste in essere dai Destinatari **al fine di prevenire il verificarsi dei delitti informatici e di trattamento illecito dei dati di cui all'art. 24 e 24 bis del Decreto 231/2001, nonché dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25 novies del medesimo Decreto.**

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- Illustrare le **fattispecie di reato** riconducibili alle tipologie dei reati sopraindicati;
- Identificare le **attività sensibili** ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Società stessa ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato;
- Riprendere e specificare i **principi generali e specifici di comportamento** del Modello;
- Illustrare i **Protocolli** comportamentali, implementati dalla Società al fine di prevenire i rischi-reato in esame, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente

Parte Speciale del Modello;

- Riepilogare i riferimenti alle specifiche **policies e procedure aziendali**

finalizzate alla prevenzione di rischi-reato in esame;

- Fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e di verifica.

1. Le fattispecie di reato presupposto

La mappatura delle attività e delle funzioni aziendali a rischio, in relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 24 *bis* del Decreto, ha consentito di individuare una serie di attività e di funzioni astrattamente idonee a dar luogo alla commissione dei Reati Presupposto.

In particolare è emerso che C.I.P. Srl, in concreto, potrebbe incorrere nelle violazioni di cui ai seguenti articoli previsti dal Decreto all'art. 24 *bis*:

Art. 491 bis c.p. (Falsità in) Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o

telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.

(...)

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (agg. L. 90/2024)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera d) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (agg. L. 90/2024)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero le impedisce o le interrompe è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) [ABROGATO].

È ragionevole escludere, relativamente alle altre fattispecie penalmente rilevanti prese in considerazione dal Decreto come reati presupposto *ex art. 24 bis*, il pericolo di commissione di tali illeciti da parte della Società, nonché i nuovi reati connessi all'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale, in quanto la società non utilizza tali sistemi.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

2.1 Le attività sensibili

Per quanto attiene all'identificazione delle attività sensibili sono state individuate, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le seguenti aree di attività "sensibili":

- 1) Gestione delle attività di accesso ai sistemi informatici/telematici e applicazioni (autenticazione, account e profili);
- 2) Attività di manutenzione dei sistemi informatici/telematici e di accesso alle applicazioni;
- 3) Gestione e manutenzione *hardware*;

-
- 4) Gestione, sviluppo e manutenzione *software*;
 - 5) Gestione degli accessi fisici ai locali in cui sono localizzati i sistemi e le infrastrutture IT;
 - 6) Attività di creazione, protezione, emissione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in reti informatiche/telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di documenti informatici;
 - 7) Attività di *help desk* mediante verifica dei dati;
 - 8) Attività di trasmissione di dati e informazioni alle pubbliche autorità.

2.2 Le aree di rischio

Di seguito si indicano, raggruppate in macroaree, le Funzioni/Direzioni aziendali, responsabili per la Società, di eseguire e monitorare le attività “sensibili”:

- **Amministratore Unico**
- **Direzione Amministrativa e Finanziaria**

Dall’analisi della documentazione societaria non sono emerse criticità nell’ambito della gestione corrente degli adempimenti relativi alle fattispecie penalmente rilevanti prese in considerazione all’interno della presente sezione del Modello.

3. Principi generali di comportamento

I Destinatari del presente modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- occorre tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne;
- è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 24 bis del d.lgs. 231/2001.

Con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico la Società consapevole dei continui cambiamenti tecnologici e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario necessario, si impegna a mantenere un efficace sistema di sicurezza informatica, in particolare attraverso:

- i. la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi, attraverso l'utilizzo di strumenti atti a prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi;
- ii. la dotazione di strumenti/spazi di archiviazione sicuri ed inaccessibili;
- iii. la garanzia della massima continuità del servizio.

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della

disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che CIP srl si pone sono:

- riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

In particolare, coerentemente con il rispetto dei principi deontologici che da sempre hanno guidato la Società, si determina che:

- i sistemi di autenticazione e di accesso alle risorse informatiche/telematiche devono rispettare i principi di unicità,

incedibilità e segretezza;

- i sistemi di autenticazione e di accesso alle strutture fisiche atte alla conservazione delle risorse informatiche/telematiche devono rispettare i principi di unicità, incedibilità e segretezza;
- all'interno della Società devono venire promosse le migliori condizioni di utilizzo ed irrobustimento delle password personali di accesso ai sistemi e delle migliori condizioni di utilizzo dei dispositivi elettronici;
- è fatto divieto l'accesso abusivo di non autorizzati ai sistemi informatici/telematici della Società o di terzi;
- è fatto divieto l'accesso abusivo di non autorizzati alle strutture fisiche atte alla conservazione delle risorse informatiche/telematiche (es. server) della Società;
- è fatto divieto ai non autorizzati la detenzione e la diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici/telematici;
- è fatto divieto ai non autorizzati la detenzione e la diffusione abusiva di codici di accesso alle strutture fisiche atte alla conservazione dei sistemi informatici/telematici;
- è obbligatorio da parte di tutto il personale interno od esterno (utenti), dagli addetti alla predisposizione degli strumenti informatici, il rispetto delle procedure aziendali riguardanti la sicurezza dei sistemi informativi, richiamate nel Documento Programmatico della Sicurezza e nella normativa aziendale specifica.
- è obbligatorio da parte di tutto il personale interno od esterno (utenti) segnalare immediatamente al proprio Responsabile o alla

-
- funzione competente, la presenza di anomalie in materia di sicurezza, non conformità o vulnerabilità legate ai sistemi informativi/telematici o alle strutture atte alla loro conservazione;
- è obbligatorio il rispetto delle procedure aziendali per l'approvvigionamento di prodotti e servizi riguardanti i sistemi informativi;
 - è fatto divieto la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
 - l'utilizzo dei dispositivi informatici/telematici deve rispettare le policy aziendali in materia di sicurezza dei sistemi informativi;
 - l'utilizzo dei cosiddetti storage device (es: memorie USB, CD, DVD, ...) deve rispettare le policy aziendali in materia di sicurezza dei sistemi informativi;
 - l'installazione di dispositivi informatici/telematici hardware e software deve rispettare la policy aziendale in materia di sicurezza dei sistemi informativi;
 - è fatto divieto l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
 - è fatto divieto l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
 - è fatto divieto il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
 - è fatto divieto il danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
 - ogni utente, inoltre, ha il dovere di usare le stazioni di lavoro e le

applicazioni cui può accedere per i soli scopi ed entro gli esclusivi limiti, anche temporali, inerenti la sua mansione e di evitare che altri possano accedere a tali strumenti di lavoro. **A tal fine la Società adotta le misure di sicurezza previste sia dalle disposizioni di cui sopra sia da quelle adottate in conformità ai requisiti di cui al “Codice Privacy”;**

- in nessun caso, anche qualora in cui disponga di diritti di amministrazione sulla rete, un utente può eseguire prove di penetrazione della rete informatica della Società, anche quando abbia riscontrato specifiche vulnerabilità. I test di penetrazione della rete informatica (probing) possono essere effettuati dalla Delivery Manager area IT e/o dai soggetti/società esterni, nei limiti di quanto previsto dai relativi contratti di servizio o dalle specifiche utenze di amministratore di sistema. In quest’ultimo caso, la società incaricata deve dare preventiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza della natura dell’intervento da effettuare per il tramite delle competenti funzioni aziendali;
- ogni utente deve comunicare al responsabile dell’unità organizzativa cui è assegnato (o al proprio referente, nel caso di utenti esterni) tutte le violazioni rilevate o sospettate inerenti la sicurezza (in particolare, vigilare sull’uso delle proprie chiavi di accesso ed autenticazione) e provvedere ad inoltrare idonea informativa sia alla funzione che presidia la sicurezza dei sistemi informativi che alla funzione di revisione interna.

È inoltre fatto obbligo ai destinatari del presente Modello di attenersi alle

seguenti prescrizioni:

- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile diretto, sentito il Responsabile IT;
- in caso di smarrimento o furto delle apparecchiature informatiche, informare tempestivamente il Responsabile diretto e il Responsabile IT, e presentare denuncia all'Autorità preposta;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dal Responsabile IT o la cui provenienza sia dubbia;
- evitare di trasferire all'esterno e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del relativo Responsabile e del Responsabile IT;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso a terzi (familiari, amici, etc.);
- evitare l'utilizzo di password di altri utenti;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;

-
- impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società;
 - astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
 - astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
 - osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
 - osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

4. Principi specifici di comportamento e procedure di prevenzione

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nella presente parte speciale, i Destinatari della presente sezione del Modello, oltre a dover rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nelle Linee Guida Ance e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati e riferibili alle attività sensibili, nonché le procedure di prevenzione indicate.

I protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici che i

Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate.

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare è fatto obbligo:

- a) al Responsabile IT di denunciare alla Direzione ed all'OdV eventuali accessi al sistema informatico aziendale da parte di hacker;
- b) ai dipendenti, collaboratori, dirigenti ed amministratori di attenersi alle procedure ed istruzioni operative;
- c) a tutti i Destinatari di svolgere tutte le attività e le operazioni per conto CIP nel massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza.

Si riportano, di seguito, gli standard di controllo “specifici” applicati alle Attività Sensibili individuate.

4.1 Standard di controllo specifici

Disposizioni sulla Sicurezza Informatica: esistenza di una politica in materia di sicurezza del sistema informativo che preveda, fra l'altro:

-
- a) le modalità di comunicazione anche a terzi;
 - b) le modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.

Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni ed esterni:

esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici. Esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.

Classificazione e controllo dei beni: esistenza di uno strumento che definisca i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli asset aziendali (ivi inclusi dati e informazioni).

Sicurezza fisica: esistenza di uno strumento normativo che disponga l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

Gestione delle comunicazioni e dell'operatività: esistenza di uno strumento che assicuri la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, tale

strumento deve assicurare:

- a) il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
- b) la protezione da software pericoloso;
- c) il backup di informazioni e software;
- d) la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
- e) gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
- f) una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
- g) il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi;
- h) la gestione di dispositivi rimovibili.

Controllo degli accessi: esistenza di uno strumento che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni, utilizzo di password individuali non cedibili, rete lan protetta da antivirus e firewall.

Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica: esistenza di uno strumento che definisca adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. In particolare, tale strumento normativo prevede:

- a) appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi;
- b) l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della root cause;

-
- c) la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
 - d) l'analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e l'individuazione di azioni preventive;
 - e) appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi stessi osservata o potenziale;
 - f) l'analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l'individuazione di debolezze che potrebbero generare problemi in futuro;
 - g) l'utilizzo di basi dati informative per supportare la risoluzione degli Incidenti.
 - h) Cura del sito internet ad opera di una società esterna;
 - i) Strumenti di archiviazione protetti da password non cedibile.

5. Flussi informativi verso l'OdV

Le Direzioni/Funzioni Aziendali coinvolte nell'ambito del processo garantiscono, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità del singolo processo monitorato, comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento critico cui sono legati i rischio-reato.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dalla e-

mail da inviarsi all'indirizzo odvcip@tim.it cui si riferisce la comunicazione medesima.

PARTE SPECIALE "C"

* * *

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter del Decreto)

* * *

Premessa

Di seguito, in via introduttiva, si riporta il contenuto dell'art. 24 ter del Dlgs 231/01 che individua i reati presupposto compresi nel più ampio gruppo della "criminalità Organizzata", nonché l'art. 10 della Legge 146/2006 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

ART. 24-ter.

Delitti di criminalità organizzata

(articolo introdotto dall'Art. 59, Legge 94/2009)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice

penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Legge 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale

Art. 10. - Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si

applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. abrogato dal DLgs 231/2007

6. abrogato dal DLgs 231/2007

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3- bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

1. Le fattispecie di reato presupposto

Art. 377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento

penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 - Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 416. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione in schiavitù), 601 (Tratta e commercio di schiavi) e 602 (Alienazione e acquisto di schiavi), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600- quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (Violenza sessuale), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies (Adescamento di minorenni), si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniero

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e

servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416 ter Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con

la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici

***Art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n.309 Associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope***

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co.2, lett. a), n.5) del codice di procedura penale, delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater dpr 43 del 1973); delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12 dlgs 286/1998) .

2. Risk Analysis

A) Reati di criminalità organizzata transnazionale: i reati di criminalità

organizzata commessi in un contesto transnazionale hanno una bassa incidenza nel contesto della CIP Srl, non operando tale società, in contesti esteri; se ne terrà comunque conto per le residuali ipotesi in cui ci si troverà ad instaurare rapporti commerciali anche estemporanei, con società o comunque realtà straniere

- B) Reati di associazione per delinquere e scambio elettorale politico mafioso: i condizionamenti della criminalità organizzata nel contesto **economico e** produttivo italiano e calabrese in particolare devono essere tenuti in particolare considerazione. **Occorre, quindi, approfondire la tematica al fine di prevenire il rischio di commissione di tali fattispecie di delitto nell'ambito della CIP Srl, poste in essere a vantaggio o nell'interesse della stessa.**

L'associazione per delinquere ex art. 416 cp si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti:

- da un vincolo associativo (tendenzialmente permanente, o comunque stabile) che coinvolga almeno tre persone
- dall'indeterminatezza del programma criminoso (diversamente da quanto avviene ad esempio nel concorso di persone nel reato)
- dall'esistenza di una struttura organizzativa stabile ed individuata.

L'associazione per delinquere è di tipo mafioso (art. 416 bis cp) quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare

il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Si tratta di un reato permanente, che si consuma con l'ingresso nell'associazione (mafia, ndrangheta, camorra e analoghe associazioni anche transnazionali) e sussiste fino all'abbandono o allo scioglimento. L'elemento soggettivo del reato della persona fisica è il dolo specifico che consiste nella coscienza delle caratteristiche dell'organizzazione e nella volontà dell'ingresso in essa; la partecipazione può esplicarsi in forme diverse (mettersi a disposizione del sodalizio criminale, avere rapporti d'affari, fornire mezzi materiali, supportare economicamente l'associazione ecc.), purché la prestazione sia in grado di dare un contributo effettivo al mantenimento in attività dell'associazione e dei suoi scopi illeciti.

Per quanto riguarda l'imputazione alle persone giuridiche della responsabilità amministrativa derivante dalle diverse tipologie di delitti di criminalità organizzata (incluse le associazioni di tipo mafioso), occorre distinguere due casi:

- possono essere chiamati a rispondere enti per loro natura non criminali, ma che occasionalmente, a causa della condotta di persone riconducibili all'ente, appoggiano, favoriscono, promuovono, o concorrono ad un'associazione criminosa;
- possono essere incriminati enti creati con l'unica finalità di consentire o agevolare la commissione di un reato, come ad esempio un'associazione a delinquere in sé.

La prima ipotesi è quella più aderente alle finalità di prevenzione del DLgs 231/2001; può pertanto incorrere nella responsabilità amministrativa conseguente il reato di associazione a delinquere un ente lecito inserito in un

circuito lecito in cui figure apicali o soggetti subordinati si associano con altre persone per commettere reati, anche con l'intento di apportare un interesse o vantaggio al medesimo ente cui appartengono.

L'impresa di per sé illecita, costituita allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati, è da considerare un'ipotesi residuale, non tutelabile attraverso la predisposizione di un efficace modello di organizzazione e gestione; corretta appare la previsione del legislatore che all'art. 16 comma 3 del DLgs 231/2001 applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività agli enti costituiti allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati....

Il rischio che persone riconducibili all'ente possano occasionalmente appoggiare, favorire, promuovere, o concorrere (anche nella forma del "concorso esterno") ad un'associazione criminosa, indipendentemente dalle dimensioni dell'ente, è particolarmente critico nelle fasi di identificazione dei partner, subappaltatori e fornitori, soprattutto quando si opera in settori di attività e luoghi, come nel caso di specie, dove notoriamente l'influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è diffusa.

3. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

3.1 Le aree sensibili:

3.2

AREE/FUNZIONI AZIENDALI SENSIBILI:

- **Amministratore Unico**
- **Dipendenti**

- **Collaboratori**

3.3 Le attività sensibili

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di Criminalità Organizzata, raggruppate per macro - categorie:

- *Gestione dei rapporti con interlocutori terzi – sia pubblici che privati- nello svolgimento delle attività lavorative per conto e/o nell’interesse della Società;*
- *Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, etc.), nomina dei legali, coordinamento delle loro attività e Ricezione/Certificazione servizio.*
- **Ciclo Passivo:**
 - Selezione del personale;
 - Selezione dei collaboratori;
 - Selezione dei professionisti;
 - Selezione dei Consulenti;
 - Selezione dei consulenti e intermediari per incarichi professionali riguardo la Gestione Risorse Umane e Ambientale;
 - Ricezione beni/Certificazione servizio (relativamente a prestazioni professionali di consulenti fiscali / amministrativi)
 - Richiesta autocertificazione e/o documentazione relativa a precedenti penali, carichi pendenti, misure di prevenzione delle persone fisiche da assumere.

- **Ciclo Attivo:**

-
- Gestione Vendita

- **Selezione ed assunzione del personale.**
- **Valutazione del personale.**
- **Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie.**

4. Principi generali di comportamento e procedure di prevenzione.

In tal senso, pare utile evidenziare come, l'adesione delle imprese associate a Ance al Protocollo di Legalità siglato il 20 dicembre 2013 con il Ministero della Giustizia comporti l'adozione di misure funzionali ad adeguare alla disciplina del decreto gli assetti di gestione, organizzazione e controllo interno. CIP Srl condivide i contenuti del Protocollo siglato da tale associazione di categoria; in tal senso l'impresa aderisce al Protocollo *de quo*, si impegna, ad esempio, ad ottenere la documentazione antimafia liberatoria riguardante i propri fornitori e a richiedere loro il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari e la denuncia dei fenomeni estorsivi eventualmente subiti. Come previsto dalla Commissione paritetica per la Legalità - istituita ai sensi del citato Protocollo - nelle Linee Guida attuative, tali procedure e misure preventive, se correttamente implementate ed attuate, consentono di integrare il modello organizzativo per la parte relativa alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e di quelli affini (*id est* corruzione).

Per quanto riguarda tutte le attività sensibili sopra elencate, si richiamano i principi generali di controllo attinenti la **segregazione delle attività, norme/circolari, poteri di firma e poteri autorizzativi e tracciabilità**.

Il Modello, in relazione all'attività ritenuta sensibile ai sensi dell'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001, prevede, inoltre, protocolli di controllo specifici, i quali si applicano ai destinatari del presente modello che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti di tipo commerciale o comunque istituzionale con interlocutori terzi, pubblici o privati, per conto o nell'interesse della CIP Srl. In generale, a tali soggetti, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 24 ter del Dlgs 231/01.

In particolare e coerentemente con i principi deontologici aziendali, si prevede quanto di seguito:

- È fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne;
- È fatto obbligo di osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto – *costituzionalmente garantito* - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale;
- È fatto obbligo di garantire che l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale e, quindi, l'ordine pubblico;
- È fatto obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e

degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;

- È fatto obbligo di non ostacolare in alcun modo lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi del reato associativo considerato.
- È fatto divieto di intrattenere relazioni, dirette o indirette, con persone delle quali sia conosciuta, o solamente sospettata, l'appartenenza ovvero la partecipazione o anche la mera contiguità ad organizzazioni criminali o a contesti di dubbia legalità;
- Al fine di prevenire il rischio di infiltrazione criminale è obbligatoria una valutazione dell'affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche od enti) che hanno rapporti con la società, a tale scopo possono essere utilizzati i seguenti, esemplificativi, indici di attenzione:
 - a) Sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione;
 - b) Applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale, o sentenze di condanna definitive, anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la P.A., per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni

provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata (c.o.).

- c) Applicazione di misure cautelari, nonché sentenza di condanna definitiva, anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nei confronti di enti, ai sensi del Dlgs 231/01, per reati contro la p.a. nonché per quei reati che assumono rilievo nell'ambito della c.o.
- d) Imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite solo allo scopo di favorire la c.o. o eludere divieti;
- e) Mancata consegna del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia o dell'autocertificazione sostitutiva.

- La selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di
 - a. Professionalità;
 - b. Uguaglianza di trattamento;
 - c. Affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale

Prima di procedere con l'assunzione del personale occorre richiedere e farsi rilasciare dall'interessato, il certificato penale generale ed il certificato dei carichi pendenti non anteriore a tre mesi; in alternativa, l'interessato può rilasciare un'autocertificazione nella quale dichiara di non aver riportato condanna, né di avere procedimenti penali in corso per i seguenti reati: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis), scambio

elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Occorre, altresì, acquisire e verificare, oltre al CV ed i titoli posseduti dal candidato, anche, ulteriori informazioni, come ad esempio, se la persona proposta è parente convivente di soggetti condannati o che abbiano procedimenti in corso per reati di criminalità organizzata e/o reati ambientali o verso la p.a.

- Il processo di identificazione del fornitore e, comunque, di terze parti contraenti, nonché la conseguente gestione del rapporto deve prevedere che:
 - al momento dell'attivazione di una qualsiasi relazione di business, il personale della Società provveda immediatamente all'identificazione della controparte e ad acquisire ogni informazione da utilizzare, oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali;
 - la predisposizione dei contratti con la controparte si basi su standard contrattuali predefiniti e l'autorizzazione rispetti i poteri di firma previsti dal sistema di deleghe aziendali;
 - siano previste le principali attività per le singole funzioni coinvolte nel processo di validazione e controllo dei ricevimenti e dei dati contabili che alimentano il processo;
 - il contratto contenga clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001;

-
- il contratto contenga apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti che non siano contrari al dettato della norma;
 - il contratto contenga apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 quali, a titolo esemplificativo, clausole risolutive espresse oppure penali;
 - Qualora il fornitore svolga un'attività per la quale (o per parte della quale) siano necessari permessi, licenze, autorizzazioni o concessioni ed il rapporto da instaurare con l'impresa ricada nell'ambito delle attività a cui gli stessi si riferiscano, la consegna della documentazione corrispondente costituisce requisito indispensabile per l'instaurazione di qualsivoglia rapporto;
 - Con riferimento alla selezione dei clienti, occorre acquisire ogni informazione accessibile da utilizzare, oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali;
 - Le forniture ai clienti devono essere sospese laddove risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale;
 - Con riguardo, infine, ai pagamenti ed alle altre transazioni finanziarie, si prevede che gli stessi debbano essere tracciabili, non sono ammesse cessioni del debito o del credito a terzi, non sono ammessi pagamenti con assegni liberi .

Nel caso di richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di

controversie legali, indagini, inquisitorie e reclami, è fatto obbligo di cooperare pienamente con le autorità inquirenti in merito ad ogni richiesta e di fornire informazioni veritiere. **Si precisa che la Società esternalizza, mediante la formalizzazione di un incarico, la gestione del contenzioso giudiziale a legali esterni, che in qualità di destinatari dei presenti principi di comportamento, sono tenuti ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto.**

Ai fini della conforme attuazione dei sopraelencati principi di controllo (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), nonché al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 416 bis c.p., in materia di associazione di tipo mafioso anche straniera, ai destinatari del presente Modello, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'articolo 24 ter del D.Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'articolo 24 ter del D.Lgs. n. 231/2001, la CIP Srl adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e di eventuali partners commerciali/finanziari;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi e aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;

In aggiunta a quanto sopra, è fatto espresso divieto ai Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili di:

-
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più reati transnazionali ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata transnazionale, facilitandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche;
 - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
 - effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
 - riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
 - ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

Eventuali inadempimenti procedurali, laddove possano comportare la commissione di reati rilevanti, saranno sanzionati mediante l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

5. *Flussi informativi verso l'O.d.V.*

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il

manifestarsi del singolo evento critico cui sono legate le fattispecie di reato, nonché ogni informazione individuata nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del modello applicabili.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dalla e-mail da inviarsi all'indirizzo odvcip@tim.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

È fatto obbligo, altresì, di comunicazione all'OdV di eventuali rapporti economici con soggetti di cui sia nota la candidatura ad elezioni politiche o con loro familiari conviventi.

PARTE SPECIALE “E”

* * *

Reati Societari e di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

(Artt. 25 ter e 25 octies del Decreto)

* * *

Introduzione

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “E”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati negli artt. 25 *ter* (di seguito i “Reati Societari”) e 25 *octies* (reati di ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio⁹) del Decreto; si sottolinea che, per quanto non si possa escludere *tout court* la possibile commissione dei reati di seguito analizzati è plausibile ritenere gli stessi, in considerazione delle attività svolte in concreto dalla Società, come di remota configurabilità e, in ogni caso, ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali.

Si è ritenuto opportuno trattare in modo congiunto le due categorie di reati in quanto entrambe riguardano la commissione di illeciti perpetrabili principalmente tramite un uso distorto e/o illecito dei capitali sociali e delle risorse finanziarie. La Società ha adottato un sistema di amministrazione di tipo classico.

La funzione di controllo contabile è svolta dal commercialista della società.

Si rileva che, ad oggi, non esistono soci di minoranza o quote rilevanti di capitale in mano ad Enti o Aziende riconducibili all'area Pubblica.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state effettuate anche con l'ausilio e le conoscenze aziendali dei soggetti di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del singolo settore di attività aziendale considerato, analizzando i documenti Sociali, in particolar modo quelli contabili – societari.

1. Le fattispecie di reato presupposto

False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili (Art. 2621 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire diecimila, a centomila:

- 1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;
- 2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità di esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti.

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione

sociale.

Divulgazione di notizie sociali riservate (Art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila. Il delitto è punibile su querela della società.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

(Art. modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la

possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È configurabile, inoltre, una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al Sindaco Unico di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

Si precisa che sono soggetti attivi del delitto l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o

diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. della finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. bancario, del T.U. della finanza, del d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) o del d.lgs. 124/1993 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Da ultimo, la Legge 190/2012 ha previsto una modifica all'art. 25 *ter* del Decreto. È stato inserito, infatti, al suo comma 1, dopo la lettera s) la lettera «s bis) *per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote*».

Corruzione tra privati - Art. 2635

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*¹⁰

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di

ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime), di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla Società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime. Il termine "Autorità pubblica di Vigilanza" (letteralmente, "autorità di vigilanza") è chiaramente generico, completamente indeterminato e fa sorgere rilevanti dubbi interpretativi. In maniera precauzionale il termine è stato interpretato in maniera tale da includere tutte le autorità amministrative esistenti nel nostro sistema giuridico senza considerare il tipo di vigilanza concretamente svolto dalle stesse e l'indipendenza dal potere politico: pertanto, l'autorità garante per la protezione dei dati personali (così come l'autorità garante della concorrenza e del mercato e l'autorità per la garanzia nelle comunicazioni) può essere considerata autorità di vigilanza, l'esercizio delle funzioni di tali autorità è tutelato dal dettato normativo dell'articolo 2638 c.c.

Dato quanto sopra, il reato di cui all'articolo 2638 c.c. deve essere riferito

a specifiche e determinate tipologie di informazioni, che possono attenersi alla posizione economica e finanziaria del soggetto sottoposto alla vigilanza dell'autorità in questione. Tale requisito richiesto espresso dalla legge limita la sua applicazione e richiede di riflettere sulla tipologia di dati e informazioni che nel caso specifico verranno comunicate all'autorità di vigilanza; il reato si realizza solo quando l'informazione comunicata ha le caratteristiche previste dalla legge.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Falso in prospetto (articolo 173-bis del T.U. della finanza).

L'art. 34 (*Falso in prospetto*), comma 2, della legge 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 del codice civile, che puniva il reato in esame.

La fattispecie criminosa è, attualmente, prevista e sanzionata dall'articolo 173-bis (*Falso in prospetto*) del T.U. della finanza.

Si precisa, con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, che l'art. 25 *ter* del citato decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 262/2005. Le novità legislative sembrerebbero, quindi, comportare il venir meno della responsabilità amministrativa della società ai sensi dell'art. 25 *ter* con riferimento al reato di falso in prospetto.

Si ritiene in ogni caso opportuno, sia pure in difetto di un esplicito richiamo normativo in tal senso, sottoporre a particolare attenzione la predisposizione dei prospetti e dei documenti richiamati dall'art. 173 *bis* del T.U. della finanza.

Tale condotta criminosa consiste nell'esporre, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;

la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;

la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Con riferimento ~~all'art. 25 octies~~¹² del Decreto, le fattispecie ivi contemplate sono le seguenti:

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [709, 712]. La pena è aumentata

quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [85] o non è punibile [379, 649, 712] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648 bis Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto [non colposo]; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a

euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per

assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio, l'evasione fiscale e la corruzione (l'art. 3 della Legge 15.12.2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17.12.2014, ha introdotto l'art. 648 *ter-1* c.p., cosiddetto "**Autoriciclaggio**", inserendolo tra i reati presupposto di cui all'art. 25 *octies* del DLgs 231/01)

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

2.1 Le aree sensibili

La mappatura delle attività a rischio in relazione ai reati presupposto di cui agli artt. 25 *ter* e 25 *octies* del Decreto, ha consentito di individuare una serie di attività, in realtà, non grandemente idonee a dar luogo alla commissione dei reati presupposto, che, comunque, si riportano.

Di seguito si elencano le Funzioni/Direzioni responsabili, individuate per CIP Srl, raggruppate in macroaree e competenti nell'attuazione di quelle attività ritenute "sensibili":

AREE/FUNZIONI AZIENDALI SENSIBILI:

- **Amministratore Unico**

-
- **Responsabile Gestione flussi e transazioni finanziarie**
 - **Direzione Commerciale e finanziaria**

2.2 Le attività sensibili

Le citate funzioni/direzioni sono competenti relativamente alle attività di:

- inserimento variazione o cancellazione dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;
- valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e in altri documenti di impresa, ivi compresi quelli tributari;
- gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;
- collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie;
- gestione delle attività amministrativo-contabili e dei pagamenti relativi ad approvvigionamento di beni e servizi;
- gestione delle attività amministrativo-contabili e degli incassi relativi ai contratti di vendita di prodotti/servizi;
- Attività di sponsorizzazione e gestione di eventi;
- Rapporti con cliente/fornitori/partner per la gestione di accordi negoziali e relative operazioni amministrative, contabili e di tesoreria

-
- Gestione dei flussi finanziari.

3. Destinatari

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.

I seguenti principi di comportamento si applicano, altresì, ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con terze parti anche con finalità negoziali per conto o nell'interesse della Società.

4. Protocolli comportamentali e procedure di prevenzione

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nei paragrafi successivi, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nelle Linee Guida Ance e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i seguenti protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (artt. 25 *ter* e 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001) e riferibili alle attività sensibili come sopra richiamate e meglio individuate nell'attività di *risk assessment*.

4.1 Protocolli generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili indicate *ut supra*, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di comportamento di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, si stabiliscono i seguenti principi generali di comportamento:

- è fatto obbligo di tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, nonché ai terzi, un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

A tal fine è fatto **divieto** di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni altre utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio previste dall'articolo 25-octies del D. Lgs. 231/2001.

- predisporre o comunicare dati alterati, lacunosi o falsi riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati o informazioni richieste dalla normativa vigente;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti, ovvero con l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Soci e dei Sindaci;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà societaria.

Ogni flusso finanziario in entrata e in uscita della Società, sia quelli afferenti ad operazioni ordinarie (incassi e pagamenti) che a quelli riferiti

ad esigenze finanziarie (liquidità, finanziamenti a breve, medio e lungo termine, coperture di rischi, ecc.) o ad operazioni straordinarie, deve essere legittimo e posto in essere nel rispetto della vigente normativa, tracciato, ricostruibile ex post, adeguatamente motivato, autorizzato e rispondente alle effettive esigenze aziendali.

Parimenti, devono essere adeguatamente formalizzati e tracciabili, in appositi documenti, atti o contratti i rapporti e le operazioni di natura commerciale o finanziaria con terze parti sottostanti ai flussi finanziari in entrata o in uscita.

Ai destinatari è fatto tassativo divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte volte a impiegare, sostituire, trasferire nell'ambito delle attività economiche imprenditoriali della Società e dei relativi flussi finanziari, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti non colposi, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- ottemperare a quanto stabilito da norme di legge e dalle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti commerciali con fornitori/cliente/partner e alle conseguenti attività contabili e amministrative;
- tenere un comportamento corretto, assicurare la tracciabilità di ogni transazione e operazione finanziaria e ottemperare a quanto stabilito da norme di legge e dalle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alla gestione della cassa e in generale dei flussi finanziari e delle operazioni di tesoreria;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei

quali sia conosciuta l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;

- effettuare, per quanto di competenza, un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, sia in entrata che in uscita.

La Società fa espresso obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, anche nell'ambito dell'effettuazione di operazioni straordinarie, agendo sempre nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di non ledere le garanzie per i creditori o i terzi in generale. Pertanto è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di restituirli, fuori dei casi consentiti dalla legge;
- ripartire utili e/o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti, ovvero destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che per legge non possono essere ripartite;
- effettuare riduzioni di capitale sociale, fusioni e/o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei soci o creditori;
- ripartire i beni sociali tra i soci in danno dei creditori;
- alterare in modo fittizio, con qualsivoglia operazione societaria, il

capitale sociale.

Al fine di prevenire la commissione di uno degli illeciti indicati all'interno della presente Parte Speciale, deve essere sempre assicurato:

- il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo previsto dalla legge, sia di carattere interno, sia di carattere esterno, sulla gestione sociale;
- la tempestività, la correttezza e la completezza di tutte le comunicazioni previste per legge o regolamento;
- la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile e fiscale: a tal fine è fatto espresso divieto di tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o l'occultamento dei documenti impediscano, alle autorità ed agli organi pubblici di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo.

4.2 Principi specifici di comportamento e procedure comportamentali di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili.

Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate nel precedente paragrafo “*identificazione delle attività sensibili*”, deve essere individuato un Responsabile Interno del procedimento per l’attuazione delle operazioni di propria competenza.

Salvo diversa indicazione, il Responsabile Interno del procedimento si identifica con il Responsabile della Direzione competente per la gestione dell’operazione considerata.

Il Responsabile Interno del procedimento è il diretto responsabile dell’operazione a rischio e deve garantire il rispetto delle regole di condotta, delle politiche, dei principi di comportamento e delle procedure aziendali; lo stesso, in particolare, può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Direzioni

aziendali e a tutti coloro che si occupano, ovvero si sono occupati, di alcuni aspetti dell’operazione a rischio.

Tutte le operazioni relative alle aree di attività sensibili individuate sono regolamentate dai seguenti protocolli comportamentali specifici di prevenzione e controllo:

- la formazione degli atti e delle decisioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni deve essere sempre ricostruibile e deve essere sempre garantito il rispetto dei relativi livelli autorizzativi;
- l’assegnazione dei profili utente all’interno dei sistemi informatici deve

essere coerente con i ruoli e le responsabilità assegnate;

- i documenti inerenti le attività della Società devono essere sempre archiviati e conservati a cura della Direzione competente e con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non dandone specifica evidenza e consentendone l'accesso soltanto ai soggetti competenti, secondo le normative interne, e agli organi di controllo e l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate, ai Sindaci e all'Organismo di Vigilanza;

- l'Amministratore comunica ai soci ed eventualmente all'Organismo di Vigilanza, le cariche assunte o le partecipazioni di cui è titolare, direttamente o indirettamente, anche di società esterne, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse;

- nell'impiego delle proprie risorse finanziarie la Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

Relativamente all'attività di inserimento, variazione o cancellazione dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto la Società prevede che:

- il sistema informatico di supporto deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione e

dei singoli soggetti che inseriscono i dati nel sistema; ciò avviene tramite mail da cui si evince il soggetto mittente;

– ai sistemi informatici devono poter accedere unicamente i soggetti autorizzati secondo la normativa interna e in possesso delle necessarie *passwords*;

– ciascuna autorizzazione deve essere coerente con le specifiche mansioni del titolare cui è concessa e l'accesso deve essere strettamente necessaria allo svolgimento delle attività operative del titolare stesso:

– anche l'attività di mero inserimento dati deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale sotto il controllo del Responsabile preposto.

Relativamente all'attività di gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa la Società prevede:

– che la bozza di bilancio venga sempre messa a disposizione dell'amministratore con ragionevole anticipo rispetto alla data di approvazione dell' Amministratore Unico chiamato a deliberare sull'approvazione della bozza di bilancio stessa.

La C.I.P. Srl implementa procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni connesse alla copertura di esigenze finanziarie o di liquidità, di breve, medio o lungo termine, ovvero coperture di rischi a mezzo di strumenti finanziari, ovvero di investimento, in particolare

quando non attivate ricorrendo a canali di credito bancario:

- siano effettuate nel rispetto della legge,
- siano attivate a fronte di effettive necessità finanziarie e nel rispetto del principio dell'economicità e sostenibilità dell'operazione in relazione alle esigenze di natura strategica e operativa della Società;
- prevedano un'adeguata e sufficiente conoscenza da parte della Società delle controparti e delle caratteristiche dell'operazione,
- siano gestite fornendo agli Organi societari e di controllo adeguati flussi informativi e documentazione a supporto.

La Società valuta negativamente i seguenti indici quale criterio, tra gli altri, per la selezione e per l'intrattenimento di rapporti di fornitura, di collaborazione, di consulenza, di rapporti commerciali e di *partnership* commerciale o tecnologica:

- imprese che siano da ritenere, anche solo sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone o enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo

svolgimento dell'attività.

L'accertamento delle situazioni di cui ai quattro punti precedenti incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale e deve portare alla decisione di escludere quei soggetti dal novero dei fornitori, consulenti, collaboratori o partner accreditati presso la Società.

La Società, inoltre, sempre con riferimento ai rapporti commerciali e di *partnership* commerciale o tecnologica:

- procede ad accordi negoziali nei confronti di fornitori e partner con sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi dal GAFI ovvero residenti nei c.d. paesi a fiscalità agevolata (cfr "black list" pubblicate sul sito della Banca d'Italia) solo ed esclusivamente previa verifica dell'attendibilità commerciale e professionale della controparte e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010;
- effettua controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della Società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), delle sedi degli istituti di credito utilizzati per le transazioni e di eventuali ricorsi a Società terze;
- rifiuta di effettuare/ricevere pagamenti in denaro contante e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori alle soglie stabilite dalla normativa vigente.

Con riguardo ai flussi di denaro ed alle transazioni, si stabilisce che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie debbano essere effettuati esclusivamente tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita sempre la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

Non sono ammessi pagamenti in contanti ovvero mediante assegni liberi.

La Società garantisce un adeguato livello di separazione tra chi autorizza, chi registra e chi controlla le operazioni e/o transazioni.

Il criterio di selezione e di adesione a tutte le attività di sponsorizzazione, anche di eventi, da parte della Società, anche per garantire la tutela dell'immagine e la reputazione della Società medesima, è costituito dalla rigorosa coerenza e conformità ai principi indicati nelle Linee Guida Ance ed ai principi e procedure comportamentali contenuti nel presente Modello.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono astenersi da porsi in qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi e, nel caso in cui ciò avvenga, ne devono dare immediata comunicazione al superiore gerarchico e all'OdV. Sarà cura del Responsabile Interno verificare, periodicamente, che i dipendenti, ed in special modo i soggetti posti a livello apicale, non versino in situazioni di conflitto di interessi con la Società.

Si può derogare ai protocolli comportamentali, specificati *ut supra*, esclusivamente nei casi di necessità e urgenza, oppure di impossibilità temporanea. In ogni caso, è responsabilità di chi effettua la deroga alla procedura di informare tempestivamente la Funzione/Direzione competente, la quale informerà tempestivamente l'OdV della deroga

attuata.

Si applicano, poi, tutti i principi di comportamento e protocolli di controllo identificati ai precedenti e successivi paragrafi, relativamente ad attività e processi strumentali sensibili alla commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/01 che possano costituire, in quanto delitti non colposi, fonte di condotte di riciclaggio.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori esterni, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura, coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e che operano per conto o nell'interesse della Società, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione stabiliti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

5. Flussi informativi in favore dell'OdV

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace

esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo.

L'OdV, in particolare, dovrà essere informato relativamente all'approvazione dei bilanci. L'OdV potrà avvalersi dell'ausilio di un consulente contabile/commerciale

Il Responsabile Interno informa tempestivamente l'OdV di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle operazioni a rischio della propria Funzione/Direzione, nonché di qualunque ipotesi di reato, criticità sorta nell'ambito delle operazioni societarie (per le segnalazioni si ricorda l'indirizzo dedicato (segnalazionicipsrl@gmail.com); il medesimo garantisce il flusso informativo periodico nei confronti dell'OdV, stilando periodicamente **(almeno annualmente)** *reports* informativi, aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo: operazioni societarie di natura straordinaria; attivazione di finanziamenti non bancari; operazioni sul capitale (ad es. aumenti di capitale); operazioni e flussi finanziari di particolare rilevanza; operazioni di investimento di particolare rilevanza.

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischio-reato ed i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dall'e-mail da inviarsi all'indirizzo odvcip@tim.it con la specificazione nell'oggetto del

reference del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

PARTE SPECIALE “F”

* * *

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

(Art. 25 septies del Decreto)

* * *

Introduzione

La Legge delega 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nell’articolo del Decreto Legislativo 231/2001 l’art. 25 *septies*, che integra la lista dei Reati Presupposto per la responsabilità degli Enti con **i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.**

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute, della sicurezza e dell’igiene nei luoghi di lavoro richiamate dagli articoli del Codice Penale trovano, nella legislazione vigente, fondamentale

regolamentazione all'interno del D.Lgs. n. 81/08. Tale normativa individua nel Documento di Valutazione Rischi (DVR) il perno attorno a cui ruota il sistema di sicurezza dell'impresa.

Il DVR è il documento in cui deve essere formalizzata l'attività di *“rilevazione e valutazione di tutti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”* (ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori particolari), che il datore di lavoro, unitamente agli ulteriori soggetti identificati dalla normativa in parola, deve effettuare.

Il processo di valutazione rischi richiesto dal D.Lgs. 81/08 porta all'individuazione e valutazione dei rischi esistenti in capo ai lavoratori nello svolgimento delle rispettive mansioni per ciascuna area aziendale, nonché di ogni ulteriore rischio dei lavoratori nell'ambito delle attività dell'azienda. Detto documento impone l'ulteriore obbligo di individuare, ed attuare, specifiche misure preventive di tutela volte all'eliminazione, ovvero alla riduzione (entro limiti di rischio accettabile e per quanto possibile) il rischio lavorativo dei dipendenti e/o collaboratori, nonché la predisposizione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

La Società ha previsto l'obbligo in capo al Datore di Lavoro per la Sicurezza di pianificare annualmente, in collaborazione con i responsabili delle diverse divisioni, la formazione del personale dipendente (cfr. parte generale DVR).

1. Le fattispecie di reato presupposte

Omicidio colposo - Art. 589 c.p.

Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235]

La norma punisce, al suo comma 2 per quanto qui particolarmente interessa, il comportamento di chiunque, responsabile del rispetto della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali gravi o gravissime - Art. 590 c.p.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la

reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La norma punisce il comportamento di chi, per quel che particolarmente

interessa, omettendo di rispettare la normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro cagioni ad altri una lesione personale grave o gravissima.

Ai sensi della norme in esame si ravvisano le lesioni gravi nel caso in cui dal fatto derivi una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni, ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono considerate, invece, lesioni gravissime quelle per cui dal fatto derivi una malattia certamente o probabilmente insanabile, ovvero la perdita di un senso, o ancora deriva la perdita di un arto - o una mutilazione che renda l'arto inservibile - ovvero la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà nella favella, o ancora la deformazione permanente.

1.1 Breve descrizione delle fattispecie di reato

Le condotte punite dai reati in esame consistono nel cagionare, colposamente, l'evento mortale ovvero quello di lesioni personali gravi e gravissime in capo ai lavoratori (ovvero collaboratori esterni della Società).

Ai fini della commissione di questi reati rileva una qualsiasi condotta, sia attiva, sia omissiva (consistente nel non aver impedito il verificarsi dell'incidente che si aveva l'obbligo di impedire, in quanto il soggetto, gerarchicamente superiore, riveste una posizione di garanzia).

I reati di cui agli articoli 589 e 590 c.p. sono reati colposi, ciò significa che l'evento (morte /lesioni) non è voluto dal soggetto agente, ma si è verificato per una negligente inosservanza di leggi, ordini e discipline, miranti a prevenire eventi dannosi o pericolosi da parte di chi aveva l'obbligo di osservarle.

Il concorso di colpa del dipendente non ha alcun effetto esimente (salvo l'ipotesi in cui la condotta del lavoratore si configuri come abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto alle direttive ricevute e al procedimento lavorativo, nonché atipica ed eccezionale ed imprevedibile).

1.2 Il modello organizzativo con riferimento ai reati di cui all'art. 25 septies del Decreto.

L'art. 5 del D. Lgs. 231/01 richiede, come noto, per la configurabilità della responsabilità dell'Ente, che il reato sia stato commesso nell'“*interesse o a vantaggio*” dell'ente stesso. Avuta considerazione della natura colposa dei reati, di cui alla presente Sezione del Modello, che sono caratterizzati dalla mancanza dell'elemento soggettivo del dolo nella causazione dell'evento da parte del soggetto agente, si ritiene che, come evidenziato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, il vantaggio per l'ente si possa ravvisare nel risparmio di costi e/o tempi, potendosi, quindi, esso conseguire dando non piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.

La causa di esclusione della responsabilità per l'ente di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/01, deve essere valutata in relazione alla struttura colposa

del reato. Per i reati dolosi risulta coerente, a norma dell'art. 6 citato, considerare “*incolpevole*” l'ente che dimostra che il reato è stato eseguito aggirando, fraudolentemente, il sistema di controlli posto in essere al fine di prevenire la tipologia di reato considerata in concreto. Diversamente, in un reato colposo, dove la volontarietà è limitata alla condotta, e non anche all'evento, non si potrà dimostrare che l'agente ha perseguito l'evento aggirando fraudolentemente i presidi posti dalla Società al fine di prevenire la causazione dell'evento.

Si ritiene, pertanto che, volendo conservare efficacia esimente al “Modello organizzativo 231”, sarà necessario dimostrare che la condotta è stata posta in essere dal soggetto agente **in modo volontario e consapevole** (ponendo in essere un comportamento impudente e/o negligente) disattendo le regole e le procedure interne che l'Ente si è dato per garantire il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei dipendenti, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo a ciò preposto.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

In relazione ai reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto sono state individuate una serie di attività astrattamente idonee a dar luogo alla commissione dei Reati Presupposto.

Il personale dipendente della Società si trova ad operare all'interno di differenti siti produttivi a seconda del lavoro di volta in volta considerato. All'interno del DVR della Società sono state, comunque, individuate tutte

le attività rilevanti e sensibili.

Di seguito si elencano – raggruppate in macroaree – le funzioni e/o direzioni aziendali responsabili, per CIP Srl, di eseguire e monitorare le attività “sensibili”:

AREE/FUNZIONI AZIENDALI SENSIBILI:

- **Amministratore Unico**
- **Delegato alla sicurezza**
- **Responsabile sicurezza (esterno RSPP)**
- **Medico Competente**

È opportuno precisare che tutte le attività aziendali devono considerarsi, in astratto, attività nello svolgimento delle quali potrebbe accadere un infortunio ad un dipendente, e/o collaboratore anche esterno, e pertanto sono state prese in considerazione dal DVR adottato dalla Società per ognuna delle proprie sedi.

Il documento, in modo molto dettagliato, prende in considerazione l'intera organizzazione aziendale e tutte le aree di rischio in concreto riscontrabili all'interno di tutti i locali della CIP Srl e, in osservanza dell'art. 29, co. 4 del medesimo Decreto, il documento è custodito presso l'unità produttiva cui si riferisce.

Nel DVR sono indicate, in modo specifico e ben dettagliato, le misure di sicurezza che la Società ha inteso attuare allo scopo di ridurre i rischi;
tutte le procedure devono intendersi quivi integralmente

richiamate.

La Società si impegna altresì a tenere sempre aggiornato e/o in via di aggiornamento il proprio DVR onde mantenere sempre efficaci e tecnicamente corrette le procedure interne contenute nel documento.

Fermo restando quanto sopra, ai fini dell'implementazione del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati presupposto di cui all'art. 25 *septies*, la Società ha considerato di fondamentale importanza:

- a) verificare che il proprio sistema organizzativo garantisca, su base continuativa ed in maniera formalizzata, lo svolgimento delle attività lavorative nel pieno rispetto e nella corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e degli standard di sicurezza posti a presidio della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti;
- b) ove necessario adeguare detto sistema organizzativo.

La Società, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, ha, pertanto, individuato all'interno delle macro aree di rischio/sensibili, tramite l'attività di mappatura, come attività a potenziale rischio di violazione delle norme antinfortunistiche, le seguenti aree/attività inerenti la gestione della sicurezza aziendale:

- 1) attività di valutazione dei rischi, individuazione delle misure di protezione e prevenzione ed aggiornamento delle stesse (Datore di

lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP);

- 2) attività di organizzazione interna in materia di:
 - a. antinfortunistica/sicurezza;
 - b. attività di verifica periodica del sistema organizzativo in essere, dell'applicazione ed efficacia delle procedure, dell'aggiornamento dei ruoli e responsabilità;
- 3) attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza (Datore di lavoro, Responsabile sicurezza, Medico competente);
- 4) attività di rilevazione degli incidenti ed infortuni sul lavoro (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente);
- 5) attività di predisposizione e manutenzione dei luoghi di lavoro e delle attrezzature in maniera da garantirne l'idoneità, la sicurezza e la conformità alle prescrizioni di legge (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, Medico competente);
- 6) attività di prevenzione incendi e gestione delle emergenze e primo soccorso (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, Medico competente);

3. Destinatari

Tutti i Destinatari del Modello – come individuati nella parte generale del presente documento – adottano regole di condotta conformi ai principi

contenuti nel D.Lgs. 81/08 nonché nella normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro; si obbligano altresì a conformarsi a quanto contenuto nelle istruzioni e procedure organizzative in materia di sicurezza predisposte dalla Società, a quanto contenuto e previsto nelle Linee Guida Ance e nel presente Modello.

4. Protocolli generali di comportamento

È da premettere che il presente Modello non intende sostituirsi agli obblighi ed alle responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/08 e dalla normativa ulteriormente applicabile in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro.

Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura ed organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa settoriale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Deve pertanto intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello, tutta la documentazione predisposta dalla Società per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica quale, in via esemplificativa, il DVR.

La figura del RSPP, nel caso di CIP Srl, è rappresentata da un **soggetto esterno, ad oggi individuato nella** Alfa 21 Sas, con sede in Crotone, via Discesa Fosso, 25. Mail info@alfa21.it.

Le deroghe, le violazioni e/o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale devono essere oggetto di segnalazione espressa da parte di tutti i dipendenti (anche esterni) e di tutti gli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

Le segnalazioni andranno indirizzate sia all'OdV, sia al RSPP, sia al Responsabile della singola Funzione / Area interessata.

È garantita, anche da parte del RSPP (oltre che dell'OdV), la massima tutela e riservatezza nei confronti dei segnalanti.

L'RSPP, non appena avuta contezza di un evento astrattamente idoneo a configurare un'ipotesi di rischio reato, ovvero altra segnalazione, da immediata notizia agli organi apicali, oltre che all'OdV. Analoga procedura deve essere attuata dal Responsabile della singola Funzione/ Area interessata, qualora sia quest'ultimo ad avere conoscenza di un'ipotesi astrattamente idonea a far configurare un'ipotesi delittuosa.

È fatto **obbligo** ai Destinatari del Modello, lavoratori della Società, o eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della stessa, di:

- a) rispettare le disposizioni di legge e, con particolare riferimento ai lavoratori, le previsioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 81/08, la normativa interna, e le istruzioni impartite in materia di sicurezza

-
- b) di agire con osservanza di tutte le disposizioni di legge, della normativa interna e delle istruzioni impartite in materia di sicurezza;
 - c) di astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti rispetto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
 - d) di esercitare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
 - e) di utilizzare correttamente e secondo le istruzioni impartite e le procedure esistenti i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - f) di segnalare immediatamente a chi di dovere (e sempre al RSPP) le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
 - g) di adoperarsi direttamente, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità, senza mettere in pericolo la propria vita, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza;
 - h) di sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
 - i) di effettuare le attività formative e di aggiornamento previste;
 - j) di contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle autorità competenti, ovvero comunque necessari per tutelare la

sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Si ricorda che l'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, rubricato come “*obblighi dei lavoratori*”, testualmente dispone che:

“1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;*

È fatto **espresso divieto**, quindi, a tutti i Destinatari del Modello di:

- a) rimuovere e/o modificare, senza previa autorizzazione espressa e formale, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- b) effettuare, in mancanza di specifica autorizzazione, operazioni ovvero manovre che non siano di propria competenza, o ancora che possano compromettere la sicurezza propria e/o di altri lavoratori.

5. Principi specifici di comportamento e procedure di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili.

Il DVR indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; per quanto riguarda questi aspetti si rinvia interamente al suddetto documento adottato dalla Società.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato ex art. 25 *septies* del Decreto, ovvero di quei comportamenti che potrebbero integrare la responsabilità della Società in relazione a infortuni sul lavoro, nell'attuazione del proprio sistema organizzativo con specifico riferimento alla sicurezza aziendale e nello svolgimento delle attività dallo stesso programmate, la Società ed i Destinatari del presente Modello, ciascuno per le proprie competenze, dovranno attuare e rispettare i seguenti principi specifici di comportamento/protocolli di prevenzione:

1) attività di valutazione dei rischi e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, ed aggiornamento delle stesse; attività sensibili / rischi specifici:

- deve essere adeguatamente effettuata, **ed aggiornata su base continuativa**, la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e da tutte le norme antinfortunistiche e a tutela della salute e igiene dei posti di lavoro applicabili, tenendo altresì adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nei processi produttivi, nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;

-
- tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, etc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato dell'arte dei macchinari della Società, dovendo tutto il complesso degli strumenti aziendali essere dotato di regolare omologazione;
 - deve esser data adeguata attuazione alle misure di prevenzione e protezione dai rischi come identificati nel DVR, tenendo costantemente aggiornate le relative procedure;
 - devono essere sempre aggiornati eventuali rischi specifici e devono essere attuate le misure di protezione relative;
 - Il Medico competente, individuato nel dott. Giuseppe Palucci, con studio in Crotone alla via Cutro, 78 bis, deve attuare un adeguato programma di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08;
 - il Medico competente comunica al datore di lavoro ed al RSPP il Protocollo Sanitario e l'organizzazione delle visite mediche al personale.

2)Attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza:

- è garantita adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia infortunistica ai soggetti responsabili della sicurezza, ivi compresi dirigenti e preposti alla sicurezza, al RSPP, al Responsabile interno;
- è adeguatamente programmata ed effettuata, dalla Alfa 21, la formazione ed informazione dei dipendenti – anche a tempo determinato – e dei collaboratori della Società con riferimento alla materia antinfortunistica

in generale, ed ai rischi cui sono sottoposti;

- il personale è costantemente formato ed informato in merito alle misure di prevenzione e protezione adottati e deve essere pienamente consapevole degli obblighi ai quali è tenuto per la protezione dell'incolumità e della propria salute, di quella dei colleghi e di terzi;
- la partecipazione ai corsi è registrata in appositi moduli compilati dai partecipanti, ed archiviata, in forma cartacea o informatica, in appositi "libretti di formazione del lavoratore";
- sono predisposti appositi sistemi di verifica dell'apprendimento a conclusione delle sessioni formative, che dovranno essere registrati ed archiviati "nel libretto formazione del lavoratore";

2) Attività di predisposizione e manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti in maniera idonea a garantirne l'idoneità, la sicurezza e la conformità alle prescrizioni di legge:

- le attività di acquisto di attrezzature, impianti, sono condotte valutando preventivamente i requisiti di sicurezza inerenti le stesse,;
- le attrezzature, gli impianti, o acquisto/noleggio dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura comunitaria, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale ovvero di omologazione;

tutte le attrezzature, le apparecchiature e gli impianti, o acquisto/noleggio che possono avere impatti significativi in materia di salute e sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata. Gli eventuali interventi specialistici saranno condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni. le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza devono essere oggetto di registrazione in apposito manuale di ogni singolo macchinario e/o impianto;

- è data tempestivamente notizia al responsabile della sicurezza dell'introduzione di eventuali variazioni sostanziali dei macchinari, delle apparecchiature all'interno dei luoghi di lavoro.

3) Attività di prevenzione incendi e gestione delle emergenze e primo soccorso:

- devono essere adeguatamente organizzate le risorse poste a presidio del soccorso ed emergenza ed adeguatamente predisposte e formalizzate le procedure e i manuali di gestione delle emergenze, effettuando prove periodiche;
- tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi devono essere in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge;
- sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi; La manutenzione e revisione degli estintori allo stato è affidata alla società Mar Antincendio SNC di Armando Mancuso &C. tali sistemi antincendio sono scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.

Ai sensi del Modello vengono istituiti specifici ulteriori controlli volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro:

- Il RSPP fornisce una sintesi del DVR vigente (oppure ne garantisce la libera consultazione) ed informa l'OdV circa sostanziali aggiornamenti del medesimo documento aziendale (fornendo copia, per conoscenza, al datore di lavoro);
- il datore di lavoro assicura che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore;
- il datore di lavoro si assicura altresì che tali soggetti dispongano delle competenze e qualità necessarie;
- l'RSPP comunica al datore di lavoro, ovvero al dirigente delegato, ed all'OdV per conoscenza, ogni impedimento all'esercizio delle proprie funzioni affinché siano adottati i provvedimenti del caso;
- ai fini delle attività di controllo summenzionate possono essere condotte attività di *audit*, eventualmente anche a cura dell'OdV, anche con la collaborazione dei soggetti aziendali competenti o di

consulenti esterni;

- l'RSPP ed il Medico competente comunicano al datore di lavoro e all'OdV per conoscenza il programma delle visite ispettive annuali programmate ed i verbali delle visite di controllo e delle ispezioni tecniche (specificando ove programmate ed ove a sorpresa) effettuate, evidenziando eventuali non conformità e comunicandole, immediatamente all'A.U. e per conoscenza all'OdV;
- l'RSPP e il datore di lavoro comunicano periodicamente all'OdV:
 - a. il programma annuale di formazione dei dipendenti;
 - b. il programma annuale delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il RSPP ed il Medico competente comunicano, senza indugio, al datore di lavoro e, per conoscenza all'OdV, tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza e/o difficoltà in attuazione dei principi/protocolli di prevenzione al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi ed alle modalità di prevenzione previste dal Modello, anche con riferimento a quanto contenuto all'interno del DVR; analoga procedura deve essere svolta nel caso in cui sia il Responsabile Interno a scorgere casi di inefficacia, inadeguatezza e/o difficoltà di attuazione dei principi/protocolli contenuti nel Modello;
- il datore di lavoro, l'RSPP ed il Medico competente aggiornano periodicamente (**almeno annualmente**) l'Amministratore Unico (e per conoscenza l'OdV) della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare **fornendo copia del verbale relativo alla riunione annuale di sicurezza prevista dalla**

normativa;

- in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 o comunque inerenti aspetti della sicurezza partecipano i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Funzione aziendale di volta in volta interessata; in caso di rilievi mossi dall'autorità di controllo dovrà essere informato anche l'OdV per opportuna conoscenza;
- **le attività di monitoraggio e verifica della gestione in materia di sicurezza che possono essere condotte dall'OdV sono effettuate periodicamente e formalizzate e trasmesse all'Amministratore Unico, al datore di Lavoro e al RSPP;**
- l'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, può domandare l'assistenza di soggetti nominati dalla Società, nonché di competenti consulenti esterni.

6. Flussi informativi in favore dell'OdV

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica del rispetto dei principi e delle procedure previste dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo.

In particolare, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il

manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischio-reato ed i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dall'e-mail da inviarsi all'indirizzo odvcip@tim.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

L'OdV propone, ove ne emerga la necessità, le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione, anche in caso di evoluzione normativa, ovvero mutamento della composizione e/o dimensione della Società.
